

Documento di consultazione sulle modifiche alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di “Operazioni rilevanti”, “Investimenti in immobili”, “Banche di credito cooperativo”, “Riserve di capitale” e “Assetti proprietari”.



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di:

- “Operazioni rilevanti” (*prudentially material transactions*), attualmente contenute in parte nella Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 – che sul punto verrà abrogata – e in parte nella Parte Terza della Circolare n. 285/2013. L'intera disciplina confluirà nella Parte Prima della Circolare n. 285/2013;
- “Investimenti in immobili”, contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, la cui disciplina è contenuta nella Parte Terza, Capitolo 10, della Circolare n. 285/2013;
- “Banche di credito cooperativo”, contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, la cui disciplina è contenuta nella Parte Terza, Capitolo 5, della Circolare n. 285/2013;
- “Riserve di capitale”, contenute nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare n. 285/2013;
- “Assetti proprietari”, contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari del 26 luglio 2022.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle Disposizioni sopra indicate. Le proposte discendono dall'esigenza di recepire le novità introdotte su queste materie dalla direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. CRD VI). *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge a banche e gruppi bancari, a tutti i soggetti che intendono acquisire o incrementare una partecipazione qualificata nel settore bancario e finanziario e a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse anche tramite la piattaforma “Sondaggi”. Per maggiori info, clicca [qui](#).



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle Disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto come aggiornamento della Circolare n. 285/2013 e delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari. In fase di emanazione delle Disposizioni finali o successivamente, la Banca d'Italia darà conto di come i commenti ricevuti sono stati presi in considerazione (c.d. resoconto della consultazione). Salvo diversa indicazione dei rispondenti, anche le osservazioni e i commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* dell'Istituto. Per maggiori info, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica delle Disposizioni in materia di:

- “Operazioni rilevanti”, che attualmente sono in parte contenute nella [Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013](#) (Parte III, Capitolo 1, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari) e in parte nella [Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999](#) (Titolo III, Capitolo 4, Fusioni e scissioni; Titolo III, Capitolo 5, Cessione di rapporti giuridici a banche), che confluiranno, con gli opportuni adeguamenti, nella Parte Prima della Circolare n. 285/2013 ([Parte Prima del documento di consultazione](#));
- “Investimenti in immobili” contenute nella Parte Terza, Capitolo 10, Investimenti in Immobili della [Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013](#) ([Parte Seconda del documento di consultazione](#));
- “Banche di credito cooperativo”, contenute nella Parte Terza, Capitolo 5, della [Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013](#) ([Parte Terza del documento di consultazione](#));
- “Riserve di capitale”, contenuta nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della [Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013](#) ([Parte Quarta del documento di consultazione](#));
- “Assetti proprietari”, contenute nelle [Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari](#) ([Parte Quinta del documento di consultazione](#)).

Parte Prima del documento di consultazione - “Disciplina delle operazioni rilevanti”

In attuazione delle previsioni del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), come modificato dal d.lgs. 208/2025 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. CRD VI), all'interno della Parte Prima, Titolo I della Circolare n. 285/2013 è introdotta la disciplina delle operazioni rilevanti delle banche (cc.dd. “*material transactions*”), ossia l'acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti, le fusioni e le scissioni, le cessioni di rapporti giuridici in blocco e i trasferimenti rilevanti di attività e passività.

In materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, le modifiche hanno ad oggetto il procedimento per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego dell'operazione, i relativi termini e i criteri di valutazione dell'Autorità competente, nonché gli obblighi di comunicazione preventiva in caso di cessione di partecipazioni rilevanti.

In materia di fusioni e scissioni, le modifiche hanno ad oggetto il procedimento per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego dell'operazione, i relativi termini e i criteri di valutazione dell'Autorità competente.

In materia di cessioni di rapporti giuridici in blocco, le modifiche tengono conto delle novità nel frattempo intervenute nella normativa primaria, anche in attuazione della CRD VI.

Infine, in materia di trasferimenti rilevanti di attività e passività, sono definiti i soggetti destinatari dell'obbligo di preventiva comunicazione delle operazioni all'Autorità competente, le relative modalità e l'ambito di applicazione del nuovo regime alla luce della CRD VI, nonché le modalità di coordinamento tra queste disposizioni e quelle in materia di cessioni di rapporti giuridici in blocco.

Parte Seconda del documento di consultazione – “Investimenti in immobili”

Le novità introdotte dalla CRD VI in materia di partecipazioni detenibili hanno reso necessarie ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di investimenti in immobili contenute nella Circolare n. 285/2013.

Per gli investimenti in partecipazioni, la presenza nella normativa italiana di una soglia massima di partecipazione di banche e gruppi bancari al capitale di una società non è conforme alla CRD VI. Conseguentemente, viene abrogato il limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili attualmente previsto nella Circolare 285/2013, in quanto potenzialmente in contrasto con la nuova disciplina europea (Parte Terza, Capitoli 1 e 10).

Parte Terza del documento di consultazione – “Banche di credito cooperativo”

Le novità introdotte dalla CRD VI in materia di operazioni rilevanti hanno richiesto modifiche alle disposizioni in materia di banche di credito cooperativo contenute nella Parte Terza della Circolare n. 285/2013, sia nell'attuale Sezione IX, Cap. 1 (“Partecipazioni detenibili”), sia nell'attuale Cap. 5 (“Banche di credito cooperativo”).

In particolare, sono stati abrogati il divieto di acquisire partecipazioni di controllo in soggetti finanziari e i limiti quantitativi previsti a livello nazionale per gli investimenti in soggetti non finanziari, in quanto non coerenti con le previsioni della CRD VI.

Al contempo, per preservare le peculiarità delle banche di credito cooperativo, che perseguono una finalità mutualistica e operano in maniera circoscritta ai territori di insediamento, è chiarito che:

- gli investimenti partecipativi – in soggetti finanziari e non finanziari – debbano avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Parte Terza, nuovo Capitolo 5);

- per le partecipazioni non finanziarie, le operazioni di acquisto sono permesse – nel rispetto dei limiti di concentrazione e complessivo – solo per partecipazioni e investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (cfr. Parte Prima, nuovo Capitolo sulle Partecipazioni detenibili); e
- per le partecipazioni finanziarie, l'acquisizione deve rispettare i vincoli previsti dalle disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo (cfr. Parte Prima, nuovo Capitolo sulle Partecipazioni detenibili).

Infine, sono stati apportati minimi interventi di allineamento al TUB delle disposizioni della Circolare n. 285/2013 in materia di fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche in forma di società per azioni (cfr. Parte Terza, Capitolo 5 sulle banche di credito cooperativo). Nel recepire la CRD VI, nella normativa primaria è stato infatti abrogato il regime previsto per questa tipologia di operazioni, in quanto esso prevedeva criteri di valutazione (nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità) non compatibili con quelli armonizzati della CRD VI.

Parte Quarta del documento di consultazione – “Riserve di capitale”

Le disposizioni in materia di riserve di capitale sono modificate per recepire le novità introdotte dalla CRD VI.

In particolare, è introdotto l'obbligo per la Banca d'Italia di riesaminare il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva di capitale per le O-SII nei casi in cui una banca divenga vincolata dall'*output floor* di cui al Regolamento (UE) 2024/1623; la frequenza minima del riesame è quella prevista per la calibrazione periodica di tali riserve (cfr. Sez. IV, par. 2 e Sez. V, par. 1).

Inoltre, si specifica che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può essere utilizzata anche per la copertura di rischi di natura macroprudenziale o sistemica derivanti dai cambiamenti climatici, purché tali rischi non siano coperti con altri strumenti macroprudenziali (cfr. Sez. I, par. 1 e Sez. V, par. 1).

Infine, sono semplificate le procedure di notifica tra le autorità in caso di alcune decisioni di modifica delle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, per le O-SII e le G-SII (cfr. Sez. IV, par. 3).

Parte Quinta del documento di consultazione – “Disposizioni assetti proprietari”

Le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari sono modificate per recepire gli affinamenti operati dalla CRD VI alla disciplina UE, che è confermata nella sua impostazione complessiva.

Nello specifico, il termine per la trasmissione al candidato acquirente della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità competente è innalzato

da 2 a 10 giorni in linea con la CRD VI. La modifica non riguarda gli intermediari per i quali è prevista una disciplina differente a livello europeo. In linea con la CRD VI, si introduce l'obbligo di consultazione dell'Autorità competente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai fini della valutazione di tale rischio.

Si interviene altresì sulle Disposizioni per allineare il quadro normativo all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza riferita alle cause riunite C-512/22 P e C-513/22 P in materia di trasferimenti infragruppo.

Le Disposizioni sono modificate anche con riferimento alla disciplina sull'azione di concerto, per allineare le presunzioni di concerto alle omologhe previsioni del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) in materia di OPA, nonché per meglio chiarire il rapporto con la disciplina sul criterio del moltiplicatore.

In linea con gli *standard* internazionali in materia, si introduce l'obbligo per gli intermediari di comunicare all'autorità di vigilanza ogni atto e fatto, di cui vengano a conoscenza, idoneo a incidere negativamente sull'idoneità dei soggetti autorizzati a detenere una partecipazione qualificata.

Infine, il documento di consultazione contiene interventi di coordinamento alla luce delle modifiche recentemente apportate al Testo Unico della Finanza.

* * *

Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con l'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

Le modifiche sono presentate in revisione rispetto alle disposizioni attuali, ad eccezione di quelle in materia di partecipazioni detenibili, fusioni e scissioni e cessione di rapporti giuridici in blocco. Per queste il documento di consultazione non dà evidenza delle revisioni, considerato che le previsioni sono state oggetto di significativi interventi, sia nei contenuti sia nella forma.

La consultazione riguarda unicamente le previsioni oggetto di modifica.

Le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto delle disposizioni finali (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), art. 6).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: *i)* banche e gruppi bancari, che sono destinatari delle regole della Banca d'Italia di attuazione della CRD VI; *ii)* tutti

gli altri intermediari vigilati rientranti nell'ambito di applicazione delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari; *iii*) tutti i partecipanti del mercato finanziario, considerato che le Disposizioni in materia di assetti proprietari si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane o estere, che potrebbero voler acquisire o incrementare una partecipazione qualificata in banche e gruppi bancari, intermediari finanziari e gruppi finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM e gruppi di SIM, gestori di crediti in sofferenza, gestori, emittenti di ART e CASP; *iv*) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; *v*) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con l'articolo 8, comma 2, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#) e con le Linee guida della Banca d'Italia contenute nella Circolare n. 277/2010, il documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione, considerato che le Disposizioni si limitano ad attuare o recepire conformemente il contenuto della legge (TUB) e di atti di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR (cfr. la consultazione pubblica sugli RTS/ITS dell'EBA ai sensi degli articoli 27 *ter*, 27 *quater*, 27 *duodecies* CRD VI, disponibile a questo [link](#)).

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente documento. I commenti pervenuti oltre questo termine non saranno presi in considerazione.

Le risposte alla consultazione possono essere fornite alla Banca d'Italia tramite:

- la piattaforma “Sondaggi”, previa registrazione per la partecipazione alla consultazione – <https://sondaggibdi.bancaditalia.it/web/111222?lang=it>;
- l'invio delle risposte alla consultazione ai seguenti indirizzi:
 - ram@pec.bancaditalia.it, qualora si disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); oppure
 - Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Quattro Fontane 121-123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), i rispondenti sono invitati a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono (Parte del documento di consultazione, Sezione/Capitolo oggetto di modifica, paragrafo).

I rispondenti alla consultazione che - per esigenze di riservatezza - intendono evitare la pubblicazione dei propri contributi o richiederne la pubblicazione in forma anonima, ne fanno esplicita richiesta nella risposta alla consultazione. Qualora sia richiesta la pubblicazione in forma anonima, i rispondenti sono inoltre invitati a trasmettere un documento preventivamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti, tenendo conto di ogni informazione rilevante (es. stato dei lavori a livello europeo), e predisporrà il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Con l'emanazione del testo finale oppure entro 60 giorni dalla stessa, la Banca d'Italia pubblicherà un documento di riepilogo della valutazione dei commenti ricevuti ("resoconto della consultazione"). La Banca d'Italia non è tenuta a fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento e può redigere il resoconto della consultazione in forma sintetica.

Il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato secondo quanto previsto dalla legge, insieme alle risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*).

In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare l'opportunità di ulteriori forme di confronto con gli intermediari, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Le proposte di modifica rispondono all’esigenza di recepire le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. CRD VI) in materia di operazioni rilevanti (cc.dd. *material transactions*) e sui poteri attribuiti alle Autorità competenti su tali operazioni (cc.dd. *supervisory powers*).

La CRD VI ha introdotto: (i) un obbligo di autorizzazione preventiva per le operazioni di acquisto – da parte di banche e società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo (di seguito, (M)FHC) – di partecipazioni rilevanti sia in imprese finanziarie sia in imprese non finanziarie, nonché l’obbligo di comunicazione preventiva per le operazioni di cessione di partecipazioni rilevanti; (ii) un regime di autorizzazione delle operazioni di fusione e di scissione, indipendentemente da qualsivoglia soglia di rilevanza; (iii) un obbligo di notifica preventiva in capo a banche e (M)FHC dei trasferimenti rilevanti di attività o passività.

Le previsioni della CRD VI sono state recepite nel Testo Unico Bancario con il decreto legislativo n. 208/2025 (artt. 57, 57-bis, 58, 58-bis e 61-bis del TUB). Conseguentemente, si rende necessario intervenire sulle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, al fine di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB, rivedendo e integrando la disciplina già contenuta nella Circolare n. 285/2013 (Parte III, Capitolo 1, Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari) e nella Circolare n. 229/1999 (Titolo III, Capitolo 4, Fusioni e scissioni, e Capitolo 5, Cessione di rapporti giuridici a banche); quest’ultima, viene modificata e collocata nella Circolare n. 285/2013 in un’ottica di complessiva sistematizzazione della materia.

Nella definizione degli interventi si è tenuto conto dei *Regulatory Technical Standard* (RTS) e degli *Implementing Technical Standard* (ITS) di attuazione degli articoli 27 *ter*, 27 *quater*, 27 *duodecies* CRD VI; essi avranno carattere vincolante e saranno direttamente applicabili nell’ordinamento italiano. Gli RTS, in particolare, conterranno la lista minima delle informazioni che le banche e le (M)FHC sono tenute a trasmettere all’Autorità competente per tutte le operazioni rilevanti, nonché – relativamente all’acquisizione di partecipazioni rilevanti e alle operazioni di fusione e di scissione – il procedimento e la metodologia di valutazione da parte dell’Autorità competente. Gli ITS, invece, definiranno le procedure comuni e i modelli per il processo di consultazione tra le Autorità competenti nell’ambito della valutazione delle operazioni di acquisizione di partecipazioni rilevanti, fusioni e scissioni.

Tra le principali modifiche che si sottopongono a consultazione si segnalano:

- **partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.** In attuazione degli artt. 57-bis, comma 10, e 61-bis del TUB, le disposizioni oggetto di consultazione disciplinano il procedimento di autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti – con riferimento alle modalità di presentazione dell’istanza, ai criteri di valutazione dell’autorità di vigilanza, alle modalità di consultazione con le altre autorità competenti, nonché al coordinamento con le altre procedure di autorizzazione – i casi di acquisizione di partecipazioni rilevanti infragruppo, le misure in caso di inadempimento degli obblighi di autorizzazione nonché gli obblighi di comunicazione preventiva in caso di cessione di partecipazioni rilevanti. Tenuto conto delle novità introdotte dalla CRD VI, viene meno l’applicazione del limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili (cfr. *infra*, Parte Seconda del documento di

consultazione) e sono adeguate talune previsioni specifiche applicabili alle acquisizioni effettuate dalle banche di credito cooperativo e dalle banche di garanzia collettiva, per renderle coerenti con le disposizioni europee pur salvaguardando le specificità di tali intermediari (1).

Vengono inoltre abrogati gli attuali obblighi di comunicazione (preventiva nel caso di acquisti di partecipazioni che comportano una modifica della composizione del gruppo bancario o successiva per acquisti di partecipazioni che superano l'1% dei fondi propri); viene, invece, introdotto un obbligo di comunicazione successiva per le sole operazioni non rilevanti che comportano una modifica del perimetro di consolidamento CRR, per ragioni di coerenza con l'impostazione del legislatore europeo, che negli ultimi anni ha progressivamente esteso il perimetro di consolidamento prudenziale in un'ottica di visione integrata dei rischi.

Da ultimo, vengono anche mantenute le disposizioni attualmente vigenti in materia di limiti delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie, partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti, investimenti indiretti in *equity* nonché le regole organizzative e di governo societario applicabili ai casi di acquisto di partecipazioni in imprese non finanziarie;

- **fusioni e scissioni.** In attuazione degli articoli 57 e 61-*bis* del TUB, viene definito l'ambito applicativo del regime di preventiva autorizzazione delle operazioni di fusione e di scissione di banche italiane e (M)FHC aventi sede legale in Italia, disciplinando altresì i casi nei quali l'autorizzazione alla fusione e alla scissione non è necessaria ai sensi della CRD VI (ad es., operazione di fusione attuata mediante la costituzione di una nuova banca). Viene, inoltre, disciplinato il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego alla fusione e alla scissione. Quanto ai termini procedurali si prevede – in linea con la CRD VI – che per le operazioni infragruppo il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio del procedimento (salve le ipotesi di sospensione). Per le operazioni non infragruppo – per le quali la CRD VI non stabilisce termini procedurali – si prevede che il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione sia adottato dall'Autorità competente entro 90 giorni lavorativi, tenuto conto della loro maggiore complessità rispetto alle fusioni e alle scissioni infragruppo. Sono altresì previste le ipotesi di consultazione con altre Autorità, inclusa l'Autorità competente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- **cessioni di rapporti giuridici in blocco.** In attuazione dell'articolo 58 del TUB, la disciplina contenuta nella Circolare n. 229/1999 è rivista per tenere conto dell'eliminazione della possibilità per la Banca d'Italia di assoggettare

¹ Il nuovo regime introdotto dalla CRD VI trova infatti applicazione anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, fermo restando il rispetto delle norme in materia di operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale. L'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie o gli investimenti indiretti in *equity* sono consentiti alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva – nel rispetto dei limiti di concentrazione e complessivo – limitatamente a partecipazioni e investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche. Con riferimento, invece, alle partecipazioni in imprese del settore finanziario, la loro acquisizione deve inoltre avvenire entro i limiti previsti dalle disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo.

ad autorizzazione preventiva le cessioni di maggiore rilevanza, in virtù del nuovo quadro normativo delineato dalla CRD VI; di conseguenza, non sono trasposti nella Circolare n. 285/2013 i paragrafi e le definizioni contenute nella Circolare n. 229/1999 che si riferivano a tale autorizzazione. Gli ulteriori interventi sono motivati dalla necessità di un complessivo allineamento delle disposizioni di vigilanza in ragione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento. Non sono, invece, apportate modifiche sostanziali al contenuto delle informazioni sulle cessioni in blocco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (fermo il coordinamento con la disciplina sulle cessioni di crediti in sofferenza), né alla definizione di “rapporti giuridici individuabili in blocco”;

- **trasferimenti rilevanti di attività e passività.** In attuazione dell'art. 58-*bis* del TUB, si definiscono i trasferimenti rilevanti che devono essere preventivamente comunicati all'Autorità competente dalle banche italiane e dalle (M)FHC, nonché le modalità di invio della comunicazione. Diversamente dalla disciplina sull'autorizzazione preventiva delle cessioni di maggiore rilevanza (che viene ora abrogata), si prevede che la comunicazione preventiva – da effettuarsi con congruo anticipo – deve essere effettuata dal cedente, dal cessionario o da entrambi, in caso di superamento della soglia di rilevanza. Vengono, infine, previste le ipotesi di esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva (ad es., attività oggetto di cartolarizzazione) e definite le modalità di coordinamento con la disciplina sulle cessioni di rapporti giuridici in blocco. I trasferimenti rilevanti non sono soggetti ad autorizzazione: l'Autorità competente – che deve comunicare l'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva e delle informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi – utilizzerà le informazioni acquisite per le finalità di vigilanza sulle banche e sulle (M)FHC coinvolte nell'operazione e può esercitare al riguardo i poteri, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

Entrata in vigore delle modifiche proposte

Il regime di entrata in vigore e prima applicazione delle disposizioni finali sarà specificato nell'atto di emanazione dell'aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, fermo restando quanto previsto, per le cessioni di maggiore rilevanza di rapporti giuridici in blocco, dal provvedimento emanato contestualmente alla pubblicazione del presente documento di consultazione. Con l'entrata in vigore delle Disposizioni, terminerà la disciplina transitoria prevista dall'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 208/2025.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

TITOLO I

Capitolo 8

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 8

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari intende assicurare che da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie non derivino pregiudizi alla sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario nel suo complesso, e che tali investimenti non siano connessi ad attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Con specifico riferimento alle partecipazioni in imprese non finanziarie, la disciplina mira altresì a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo, nonché a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In vista di tali obiettivi la presente disciplina dà attuazione alle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD) ⁽¹⁾ in materia di partecipazioni rilevanti, in base alle quali l'acquisizione è soggetta ad autorizzazione preventiva qualora abbia ad oggetto partecipazioni in imprese, di natura finanziaria o non finanziaria, che per la loro rilevanza siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione preventiva per le operazioni di cessione di partecipazioni di natura rilevante.

In attuazione degli artt. 57-*bis*, comma 10, e 61-*bis*, comma 7 del TUB, le presenti disposizioni disciplinano la soglia di rilevanza delle partecipazioni, i casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, il procedimento di autorizzazione, le modalità di presentazione dell'istanza e le informazioni da fornire, i casi di acquisizione di partecipazioni rilevanti infragruppo, il coordinamento con le autorizzazioni previste dagli artt. 19 e 60-*bis* del TUB, nonché le modalità di consultazione con le altre autorità competenti.

Per perseguire i menzionati obiettivi, le presenti disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie (c.d. limiti di concentrazione e complessivo) e prevedono alcuni obblighi di comunicazione in merito all'acquisizione di partecipazioni non rilevanti.

I limiti di concentrazione e complessivo trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in equity realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private equity, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come da ultimo modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

La disciplina è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

Le disposizioni si applicano in conformità con il RMVU e il RQMVU, secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia ⁽²⁾, e si integrano con i regolamenti delegati e i regolamenti di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi della CRD, che hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; a essi si fa rinvio per le materie dagli stessi trattate. Rilevano altresì le Decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) emanate ai sensi del RMVU.

2. Fonti normative

— La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 1, co. 2, lett. h-*quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
- art. 35, co. 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di fissare i criteri sulla base dei quali gli statuti delle banche di credito cooperativo disciplinano le attività, le operazioni di impiego e di raccolta nonché la competenza territoriale;
- art. 37-*bis*, che disciplina il gruppo bancario cooperativo;
- art. 51, che prevede che le banche trasmettano alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- art. 53, co. 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 53-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53 co. 1;
- art. 57-*bis*, che disciplina, tra l'altro, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti da parte di banche e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione con particolare riguardo ai casi in cui la partecipazione è

(2) Nei casi in cui la banca o il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, le previsioni riferite alla Banca d'Italia sono pertanto da intendersi riferite alla Banca Centrale Europea, quale autorità competente ai fini delle presenti disposizioni.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

rilevante, ai casi di acquisizione indiretta di partecipazioni, al procedimento di autorizzazione, alle modalità di presentazione dell'istanza e alle informazioni da fornire, ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, nonché alle modalità di consultazione con le altre autorità;

- art. 61-*bis*, che disciplina, tra l'altro, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti da parte società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, richiamando l'applicazione dell'art. 57-*bis*;
 - art. 66, che prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richieda ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
 - art. 67, co. 1, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni, i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su tali materie;
 - art. 67, co. 3-*bis*, il quale prevede che la Banca d'Italia possa impartire disposizioni, ai sensi dello stesso articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario;
 - art. 67-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- la deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.
- Vengono, inoltre, in rilievo:
- il RMVU;
 - il RQMVU;
 - la CRD;
 - il CRR ⁽³⁾;
 - il Regolamento Delegato della Commissione Europea previsto dall'art. 27-*ter* della CRD, a integrazione della direttiva per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco delle informazioni minime da fornire all'autorità competente per la valutazione dell'acquisto di una partecipazione rilevante, una metodologia di valutazione

(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

comune dell'acquisto e la procedura applicabile alla notifica all'autorità competente e alle valutazioni prudenziali previste dalla CRD;

- il Regolamento di esecuzione della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *quater* della CRD, contenente norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni e formati ed elaborare modelli per il processo di consultazione tra l'autorità competente per la valutazione dell'acquisto di partecipazioni rilevanti e le ulteriori autorità di vigilanza interessate dall'operazione;
- la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i co. 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
- l'Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea del 4 aprile 2017 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- "*autorità antiriciclaggio*", le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'art. 2, par. 1, punti 1 e 2 della direttiva (UE) 2015/849 che siano candidati acquirenti, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
- "*autorità di vigilanza su base consolidata*", l'autorità competente indicata all'art. 4, par. 1, punto 41, CRR;
- "*banca*", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, definita dall'art. 10 del TUB;
- "*candidato acquirente*", la banca o la società capogruppo che intende acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- "*capitale ammissibile*", l'aggregato definito dall'art. 4, par. 1, punto 71, CRR;
- "*controllo*", ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- "*esposizioni*", le esposizioni – incluse le partecipazioni e altri strumenti di capitale detenuti – come definite ai fini della disciplina prudenziale sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, metodo standardizzato, considerate al valore determinato ai medesimi fini e senza l'applicazione di fattori di ponderazione per il rischio ⁽⁴⁾;
- "*impresa di assicurazione*", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, co. 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- "*influenza notevole*", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, oppure al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto ⁽⁵⁾;
- iii. tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei

(4) Cfr. artt. 5 e 111 CRR. Alle esposizioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione creditizia previsti dalla disciplina prudenziale del rischio di credito.

(5) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

confronti di soggetti collegati (6), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;

- "*partecipazione*", il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);
- ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
- iii. la banca (il gruppo bancario) è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
- iv. un prolungato periodo di possesso dell'interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l'intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell'impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- a) il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività oppure a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto a), comportino per la banca o il gruppo bancario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c) la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei

(6) Cfr. Parte Terza, Capitolo 11.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
- il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
- le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;

— "*partecipazione indiretta*", la partecipazione indicata all'art. 22, co. 1, lett. a) e b) TUB (7);

— "*partecipazione qualificata*", la partecipazione indicata all'art. 4, par. 1, punto 36, CRR.

A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata.

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie a), b) e c) sub *partecipazione*;

— "*partecipazione rilevante*", la partecipazione che supera la soglia di rilevanza (8);

— "*perimetro di consolidamento prudenziale*", l'insieme delle società tenute a rispettare gli obblighi di cui alle Parti 2, 3, 4, 7 e 7-bis del CRR sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, come individuato ai sensi degli artt. 11 e 18 CRR e delle relative disposizioni attuative;

— "*società di partecipazione finanziaria*", la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 20, CRR;

— "*società di partecipazione finanziaria mista*", la società indicata all'art. 1, lettera "v", del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;

— "*soggetti del settore finanziario*", le società indicate all'art. 4, par. 1, punto 27, CRR;

— "*soglia di rilevanza*", la soglia pari almeno al 15% del capitale ammissibile del candidato acquirente.

Se il candidato acquirente è una banca, la soglia di rilevanza si applica sia su base individuale sia su base consolidata.

(7) Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

(8) A tal fine, si considerano anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti acquisiti nella stessa società dal candidato acquirente nei dodici mesi precedenti l'acquisizione proposta.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Se il candidato acquirente è una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la soglia di rilevanza si applica solo su base consolidata (9);

- "*società finanziaria*", la società indicata all'art. 4, par. 1, punto 26, CRR (10);
- "*impresa non finanziaria*", la società che non rientra tra i soggetti del settore finanziario, inclusa la società di partecipazione industriale pura indicata all'art. 4, par. 1, punto 26-bis, CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, su base individuale, alle banche autorizzate in Italia e, su base consolidata, ai gruppi bancari (11).

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie e finanziarie partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche e società finanziarie non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti* (Sez. IV; termine: 60 giorni lavorativi);
- *ordine di dismissione di una partecipazione non rilevante* (Sez. VI; termine: 120 giorni).

(9) In tal caso, si considerano anche le partecipazioni che devono essere acquisite da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista esentata dal ruolo di capogruppo. Nel caso in cui tale società sia anche esclusa dal perimetro di consolidamento prudenziale (cfr. art. 60-ter del TUB), l'acquisizione di una partecipazione diversa da quella nella banca controllata o nella società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controlla la banca comporta il venir meno di una delle condizioni per l'esclusione.

(10) Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure di uno Stato terzo indicato nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". A mero titolo esemplificativo, si considerano finanziarie anche le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonché le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

(11) Si fa in particolare riferimento alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista individuata come capogruppo ai sensi dell'art. 60, co. 2 del TUB; le presenti disposizioni si applicano anche alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata all'assunzione del ruolo di capogruppo, nonché alla banca o alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-ter, co. 1, lett. d), del TUB.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione II – Limiti delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie

SEZIONE II

**LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON
FINANZIARIE**

1. Limiti delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie

Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR (1), si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

(1) Si fa riferimento alla soglia del 15% del capitale ammissibile della banca o capogruppo acquirente (limite di concentrazione) e alla soglia del 60% del capitale ammissibile della banca o capogruppo acquirente (limite complessivo); si veda a titolo di orientamento la Tavola I dell'Allegato A.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione III – Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti

SEZIONE III

**PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO
E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER
RECUPERO CREDITI**

1. Attività di collocamento e garanzia

Non si computano nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso (1).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni.

In particolare, deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti (2):

redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione complessiva nei confronti dell'impresa in difficoltà;

- acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;
- in caso di pluralità delle banche interessate, individuazione di una banca capofila con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso;
- approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione delle banche interessate e delle relative banche o società finanziarie capogruppo. In particolare, tale organo deve valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare

(1) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

(2) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane possono aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella prevista nelle presenti disposizioni.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione III – Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti

la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Nel caso in cui le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria superino la soglia di rilevanza, la convenienza economica dell'operazione, nonché il rispetto della procedura stabilita nel presente paragrafo è valutata nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti (cfr. Sez. IV).

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità con le presenti disposizioni, non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente paragrafo nonché, per gli acquisti di partecipazioni in imprese non finanziarie, dei limiti di concentrazione e complessivo.

Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. L'organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie a un comitato specializzato, fissando limiti e criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni e il pieno rispetto delle presenti disposizioni.

Le operazioni deliberate dall'organo con funzione di gestione, direttamente o tramite il comitato delegato, sono riportate tempestivamente agli organi con funzione di supervisione strategica della banca interessata e della capogruppo del gruppo bancario.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell'attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.

Nel caso in cui le partecipazioni nella società debitrice superino la soglia di rilevanza, il rispetto delle condizioni stabilite nel presente paragrafo è valutato nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti (cfr. Sez. IV).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

SEZIONE IV

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI

1. Istanza di autorizzazione

Il candidato acquirente che intende acquisire una partecipazione rilevante presenta istanza di autorizzazione preventiva secondo quanto previsto dalla presente Sezione (1).

L'istanza di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è trasmessa:

- se il candidato acquirente è una banca e la soglia di rilevanza è superata su base individuale, alla Banca d'Italia; entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolare e completa, la Banca d'Italia ne trasmette una copia all'autorità di vigilanza su base consolidata, se diversa;
- se il candidato acquirente è una banca e la soglia di rilevanza è superata anche su base consolidata, alla Banca d'Italia e all'autorità di vigilanza su base consolidata, se diversa;
- se il candidato acquirente è una società capogruppo indicata all'art. 60, co. 2, lett. b) del TUB, alla Banca d'Italia (2); entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolare e completa, la Banca d'Italia ne trasmette una copia all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede il candidato acquirente, se diverso dall'Italia.

Nell'istanza sono fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione previste dagli artt. 57-bis e 61-bis del TUB (3), inclusa l'entità della partecipazione oggetto di acquisizione.

2. Comunicazione di avvio, termini e sospensione del procedimento

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione regolare e completa di tutte le informazioni richieste, la Banca d'Italia trasmette al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza di autorizzazione e delle informazioni richieste ed è indicato il termine di conclusione del procedimento.

Nel caso in cui l'istanza di autorizzazione sia irregolare o incompleta, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità e dell'incompletezza e le eventuali informazioni mancanti o riservandosi di indicare tali informazioni in una successiva comunicazione, da effettuarsi prontamente e comunque entro un

(1) Non è soggetta ad autorizzazione l'operazione di riduzione del capitale del candidato acquirente per effetto della quale una partecipazione superi la soglia di rilevanza.

(2) Se il candidato acquirente è una società capogruppo indicata all'art. 60, co. 2, lett. c) del TUB, l'istanza di autorizzazione è trasmessa soltanto all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. In tal caso, ai sensi dell'art. 27 bis, par. 4, della CRD, l'autorità di vigilanza su base consolidata è la sola autorità competente per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti. Quest'ultima trasmette alla Banca d'Italia copia dell'istanza entro dieci giorni lavorativi dalla sua ricezione.

(3) A tal fine, si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 ter della CRD.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

termine ragionevole dalla data della comunicazione che attesta la ricezione della domanda incompleta.

Dopo l'avvio del procedimento, la Banca d'Italia può chiedere al candidato acquirente informazioni integrative, qualora le ritenga necessarie ai fini della valutazione. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative, la Banca d'Italia trasmette al candidato acquirente una comunicazione attestante l'avvenuta ricezione delle informazioni richieste.

Il procedimento può essere sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni integrative da parte del candidato acquirente. La sospensione del procedimento può essere disposta non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo dal suo avvio.

Il termine massimo di sospensione è di:

- 30 giorni lavorativi se (i) la società in cui viene acquisita la partecipazione ha la propria sede in uno Stato terzo o è soggetta alla regolamentazione di uno Stato terzo o (ii) ai fini della valutazione dell'acquisizione è necessario uno scambio di informazioni con le autorità antiriciclaggio (4);
- 20 giorni lavorativi negli altri casi.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative oppure dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che queste informazioni siano pervenute, la Banca d'Italia comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini del procedimento.

3. Comunicazione della decisione di non valutare l'acquisizione infragruppo

Nel caso in cui il candidato acquirente intenda acquistare una partecipazione rilevante da una società indicata dall'art. 113, par. 6 del CRR o aderente allo stesso sistema di tutela istituzionale, la Banca d'Italia può decidere di non effettuare la valutazione di cui al par. 4 della presente Sezione.

A tal fine, nell'ambito di una valutazione caso per caso, condotta anche sulla base delle informazioni in suo possesso, la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, della complessità dell'acquisizione proposta e dei rischi ad essa connessi, anche con riguardo al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Banca d'Italia comunica la decisione di non valutare l'operazione in un termine ragionevole dal ricevimento dell'istanza regolare e completa.

4. Criteri di valutazione dell'istanza di autorizzazione

Il candidato acquirente è autorizzato all'acquisizione di partecipazioni rilevanti quando sussistono le condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione, avendo riguardo ai rischi

(4) La consultazione con le autorità individuate ai sensi del successivo par. 1.4, non è invece motivo di sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

derivanti o che potrebbero derivare al medesimo dall'operazione di acquisizione, e tenuto conto dei seguenti criteri (5):

- a) la capacità del candidato acquirente di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività (6), con particolare riferimento alle regole prudenziali previste dal TUB, dal CRR e dalle relative disposizioni attuative (7);
- b) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'acquisizione possa aumentarne il rischio. A tal fine, la Banca d'Italia consulta le autorità antiriciclaggio, che trasmettono informazioni o valutazioni entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta; le informazioni o valutazioni rese possono costituire motivo per il rigetto dell'istanza di autorizzazione;
- c) la situazione tecnica e organizzativa consente al candidato acquirente di sostenere l'acquisizione e l'ulteriore articolazione organizzativa è compatibile con le esigenze della vigilanza su base individuale o consolidata, a seconda dei casi (8).

Se il candidato acquirente è una banca e la soglia di rilevanza è superata su base individuale, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e trasmette le proprie valutazioni all'autorità di vigilanza su base consolidata, se diversa.

Se la soglia è superata anche su base consolidata, la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata, se diversa, per assicurare il buon esito del procedimento (9). Nel caso in cui sia autorità di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e trasmette le proprie valutazioni all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale il candidato acquirente, se diverso dall'Italia. A tal fine, le due autorità si adoperano per coordinare le loro valutazioni, e in particolare per la consultazione delle autorità indicate dal successivo par. 5.

Se il candidato acquirente è una società capogruppo indicata all'art. 60, co. 2, lett. b) del TUB, la Banca d'Italia cura l'istruttoria e trasmette le proprie valutazioni all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede la società capogruppo, se diverso dall'Italia (10).

(5) Ai fini della valutazione di cui al presente paragrafo, non rilevano eventuali esigenze economiche del mercato. Resta fermo quanto previsto dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD.

(6) Nel caso in cui il candidato acquirente sia una banca di credito cooperativo, l'acquisizione di una partecipazione rilevante è effettuata nel rispetto delle norme in materia di operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Parte Terza, Cap. 5).

(7) A titolo esemplificativo, il criterio non è soddisfatto quando per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento della società partecipata viene meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

(8) A titolo esemplificativo, il criterio non è soddisfatto quando l'operazione è in contrasto con la sana e prudente gestione del candidato acquirente avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico. Al riguardo, cfr. anche Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

(9) In particolare, la Banca d'Italia e l'autorità di vigilanza su base consolidata collaborano nelle fasi procedurali previste dai parr. 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione, nonché dalle corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

(10) Se il candidato acquirente è una società capogruppo indicata all'art. 60, co. 2, lett. c) del TUB, l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata cura l'istruttoria e trasmette le proprie valutazioni alla Banca d'Italia. Quest'ultima collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata per assicurare il buon esito del procedimento.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

5. Consultazione con le altre autorità di vigilanza

La valutazione dell'istanza di autorizzazione forma oggetto di consultazione preventiva anche con le autorità competenti per la vigilanza sulle seguenti società in cui il candidato acquirente intende acquisire una partecipazione rilevante (11):

1. una banca, un'impresa di investimento, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, o una società di gestione del risparmio, autorizzate in uno Stato membro diverso dall'Italia o per l'esercizio di un'attività diversa da quella del candidato acquirente;
2. una società che controlla una delle società di cui alla lett. a);
3. ogni altra persona giuridica che controlla una delle società di cui alla lett. a).

La valutazione dell'istanza di autorizzazione può formare oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti per la vigilanza dello Stato membro in cui hanno sede altre società in cui il candidato acquirente intende acquisire una partecipazione rilevante, qualora queste ultime siano un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro Stato membro.

Nel caso in cui il candidato acquirente sia una società di partecipazione finanziaria mista, la valutazione dell'istanza di autorizzazione può formare oggetto di consultazione preventiva con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui la società ha sede legale.

6. Rilascio dell'autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione o diniego all'acquisizione di una partecipazione rilevante è rilasciato entro sessanta giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento (12). Il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego entro il termine previsto equivale al rilascio dell'autorizzazione ("silenzio assenso").

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle relative motivazioni, è comunicato nei modi di legge al candidato acquirente entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel provvedimento sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dalle autorità consultate dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni.

Se il candidato acquirente è una banca e la soglia di rilevanza è superata anche su base consolidata, l'autorizzazione o il diniego è rilasciato congiuntamente dalla Banca d'Italia e, a seconda dei casi, dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dall'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale il candidato acquirente (13); il provvedimento di

(11) Resta fermo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *quater* della CRD.

(12) In considerazione della scansione dei tempi e delle fasi procedurali previsti dalla disciplina europea, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione disciplinato nella presente Sezione non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(13) In caso di disaccordo tra le autorità, qualora una decisione congiunta non sia raggiunta entro due mesi dalla presentazione dell'istruttoria da parte dell'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, la questione è deferita all'ABE e le autorità si astengono dall'assumere qualsiasi determinazione in merito all'istanza. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento e le autorità competenti adottano un provvedimento congiunto conforme alla pronuncia dell'ABE.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Sezione IV – Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti

autorizzazione o di diniego, debitamente motivato, è notificato al candidato acquirente dalla Banca d'Italia o dall'autorità di vigilanza su base consolidata, se diversa.

Il provvedimento di autorizzazione può fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'acquisizione. Decorso il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione senza il perfezionamento dell'acquisizione, l'autorizzazione cessa di avere efficacia.

Il provvedimento di diniego è adottato quando non sono soddisfatte le condizioni indicate dall'art. 57-*bis*, comma 2, del TUB e dalle presenti disposizioni o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete nonostante una richiesta di informazioni integrative che abbia dato luogo alla sospensione del procedimento nei casi previsti dalla presente Sezione.

7. Coordinamento con l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 TUB

Nel caso in cui il candidato acquirente intenda acquisire una partecipazione qualificata in una banca che supera anche la soglia di rilevanza ai sensi del presente Capitolo, l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 61-*bis* TUB è presentata contestualmente all'istanza di cui all'art. 19 TUB (14), facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dall'art. 19 e dagli artt. 57-*bis* e 61-*bis* del TUB (15). In tal caso, si applica a entrambi i procedimenti il termine di conclusione più lungo tra quelli stabiliti per i singoli procedimenti (16).

8. Coordinamento con l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 2, TUB

Nel caso in cui l'assunzione della qualifica di capogruppo ai sensi dell'art. 60-*bis*, comma 2, TUB derivi dall'acquisizione di una partecipazione rilevante, la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista presenta le rispettive istanze di autorizzazione contestualmente, facendone espressa menzione nella documentazione presentata.

Le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano il necessario coordinamento e, ove possibile, conducono in parallelo la valutazione delle condizioni previste, rispettivamente, dagli artt. 61-*bis* e 60-*bis*, comma 2, del TUB (17).

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 61-*bis* TUB non è rilasciata prima della conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo. In questo caso, il procedimento ai sensi dell'art. 61-*bis* TUB è sospeso fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione all'assunzione della qualifica di capogruppo.

(14) L'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti è presentata secondo le modalità indicate al par. 1 della presente Sezione; l'istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione qualificata, ai sensi dell'art. 19 TUB, è invece presentata alla Banca d'Italia.

(15) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 19 TUB possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni rilevanti; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

(16) Cfr. art. 14 del Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della UIF.

(17) In sede di valutazione delle condizioni indicate all'art. 60-*bis*, comma 2 TUB possono assumere rilievo gli stessi elementi istruttori che vengono presi in considerazione, nel corso del procedimento previsto dall'art. 61-*bis* TUB, per la valutazione delle condizioni ivi indicate; a tal fine, le autorità competenti per i rispettivi procedimenti assicurano, ove possibile, la trasmissione degli elementi istruttori rilevanti.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione V – Inadempimento degli obblighi di autorizzazione

SEZIONE V

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE

1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti

Ai sensi degli artt. 57-*bis*, comma 7, e 61-*bis* del TUB, se l'autorizzazione non è stata ottenuta o è stata revocata o sospesa, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni che eccedono la soglia di rilevanza, relativamente alle quali l'autorizzazione non è stata richiesta o ottenuta. In caso di partecipazione che comporta la possibilità di esercitare il controllo o l'influenza notevole sull'impresa vigilata, la sospensione dei diritti di voto si estende all'intera partecipazione. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione sia stato fissato un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle partecipazioni acquisite o incrementate oltre tale termine è sospeso.

La deliberazione o il diverso atto adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni oggetto di sospensione del diritto di voto sono impugnabili secondo quanto previsto dagli artt. 57-*bis*, comma 8, e 61-*bis* del TUB.

2. Obbligo di alienazione

Le partecipazioni per le quali l'autorizzazione non sia stata ottenuta o sia stata revocata, ovvero per le quali l'acquisizione sia stata perfezionata oltre il termine massimo fissato nel provvedimento di autorizzazione, devono essere alienate nel termine di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di rigetto o del provvedimento di revoca, ovvero nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione VI – Obblighi di comunicazione

SEZIONE VI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Cessione di partecipazioni rilevanti

Le banche e le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia, nonché alle altre autorità competenti individuate dalla Sezione IV, par. 1, la loro intenzione di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante (1).

La comunicazione è effettuata con congruo anticipo rispetto al perfezionamento dell'operazione e in ogni caso almeno 60 giorni lavorativi prima di tale data; la comunicazione non è dovuta nel caso in cui la partecipazione rilevante sia ceduta a una società indicata dall'art. 113, par. 6 del CRR o aderente allo stesso sistema di tutela istituzionale tenuta a presentare istanza di autorizzazione preventiva ai sensi della precedente Sezione IV.

La comunicazione contiene tutte le informazioni relative all'operazione di cessione e, in particolare:

- a) la denominazione e forma giuridica, il codice fiscale, la sede legale, codice ABI/LEI se disponibile, nonché copia dello statuto della società oggetto di cessione, da cui risulti chiaramente l'attività economica svolta dalla medesima;
- b) l'ammontare della partecipazione oggetto dell'operazione di cessione, con separata indicazione delle partecipazioni eventualmente detenute, a seguito dell'operazione, dalla banca o dalla capogruppo nella società ceduta, nonché il valore nominale e di mercato delle partecipazioni rilevanti oggetto della comunicazione e di quelle eventualmente detenute a seguito dell'operazione; ove non sia possibile indicare questi ultimi valori, spiegazione delle relative motivazioni;
- c) le finalità dell'operazione di cessione della partecipazione rilevante, ad esempio se sia realizzata nell'ordinario corso dell'attività o nell'ambito di una riorganizzazione societaria, anche quale strumento di attuazione di un'opzione di risanamento;
- d) le modifiche al modello di *business* della banca o del gruppo bancario cedente, con riferimento ad un orizzonte temporale di tre anni;
- e) il prezzo di cessione della partecipazione rilevante e i criteri utilizzati per determinarlo; in caso di differenza rispetto al valore di mercato, una descrizione dei motivi che giustificano tale differenza;
- f) ogni altra informazione rilevante in merito alle previsioni contrattuali riguardanti il trasferimento della partecipazione rilevante.

Resta ferma la facoltà per la Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni chiarimenti a integrazione di quanto indicato al presente paragrafo.

(1) Ai fini della determinazione della soglia di rilevanza, si applica quanto previsto dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27-ter della CRD, in quanto compatibile.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione VI – Obblighi di comunicazione

La Banca d'Italia utilizza le informazioni acquisite ai sensi del presente paragrafo per le finalità di vigilanza sulle banche e i gruppi bancari coinvolti nelle operazioni di cessione e può esercitare a tal fine i poteri, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

2. Acquisizione di partecipazioni non rilevanti

Le acquisizioni di partecipazioni non rilevanti ma che comportino modifiche alla composizione del perimetro di consolidamento prudenziale sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della banca o del gruppo bancario e fornisce le indicazioni sull'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'acquirente, a livello sia individuale sia consolidato.

In tal caso, la Banca d'Italia può ordinare, in qualsiasi momento successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (2).

Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, il provvedimento di cui al capoverso precedente è adottato d'intesa con l'IVASS.

(2) La Banca d'Italia può altresì vietare l'acquisizione oppure ordinare la dismissione nei casi previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).

SEZIONE VII

INVESTIMENTI INDIRETTI IN *EQUITY*

1. Premessa

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni dirette o indirette ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra il candidato acquirente e l'impresa oggetto di investimento finale (c.d. investimenti indiretti in *equity*).

A tal fine sono presi in considerazione gli investimenti comportanti l'assunzione di rischi di *equity* in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, quando la banca o la capogruppo abbia la possibilità di esercitare il potere di controllare o influenzare le decisioni di tali società o organismi relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti. Detti investimenti sono assimilati a partecipazioni e ad essi si applicano i limiti prudenziali e le regole organizzative dettati dalla presente disciplina.

Considerata l'eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, le presenti disposizioni individuano criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza. Le scelte di classificazione dei singoli investimenti della specie operate dagli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate. La Banca d'Italia può richiedere, ove occorra, un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall'intermediario.

2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti

Ai fini della presente Sezione si intende:

- “*organismo interposto*”: una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l'impresa oggetto dell'investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale. Rientrano nella definizione: le imprese non finanziarie che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di *limited partnerships* in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di *general partner* (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell'interesse della banca o del gruppo bancario (1);
- “*controllo*”: la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che

(1) Vi rientrano anche gli investimenti in fondi gestiti da SGR controllate dalla banca o dal gruppo bancario, ancorché tali società siano ricomprese nel perimetro di consolidamento.

effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);

- “*influenza notevole*”: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;
- “*indipendenza*”: l'assenza di una relazione di controllo o influenza notevole.

3. Criteri di classificazione degli investimenti

Le banche e le capogruppo adottano politiche per la classificazione degli investimenti indiretti in *equity* a fini di vigilanza, in conformità dei criteri specificati nel presente paragrafo. Le politiche aziendali sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I criteri di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, da porre a base delle politiche aziendali, devono far riferimento a:

- i. le relazioni che intercorrono tra la banca o il gruppo bancario e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come “controllo”, “influenza” e “indipendenza”, secondo le definizioni contenute nella presente Sezione;
- ii. le finalità dell'investimento, con particolare riguardo alla sua stabilità o temporaneità e alla circostanza che lo stesso sia effettuato esclusivamente a fini di trading, alla luce anche della presenza di significative restrizioni alla capacità della banca o del gruppo bancario di valutare e liquidare l'investimento;
- iii. la diversificazione e liquidità dell'investimento, ove si tratti di investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca o dal gruppo bancario.

4. Trattamento prudenziale

4.1 Limiti di detenibilità

Gli investimenti in *equity* di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a “partecipazioni” e a “partecipazioni qualificate” ai fini dell'applicazione dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sez. II), nonché delle regole organizzative e di governo societario (Sez. VI).

Per l'applicazione dei limiti quantitativi (di concentrazione e complessivo) gli investimenti sono determinati come segue:

- a) qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l'organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel tempo

gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (*full look-through*) (2);

- b) qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lett. c) (*partial look-through*) (2);
- c) qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza – in base alle fonti contrattuali, statutarie e regolamentari che disciplinano le decisioni di investimento dell’organismo interposto in imprese non finanziarie – le informazioni circa i limiti massimi dell’investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un’unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell’organismo interposto (*structure-based approach*) (2);
- d) se nessuna delle condizioni sub a), b) e c) risulta verificata, la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un’unica partecipazione in un’impresa non finanziaria (*unknown exposure*).

Non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dalla banca o dal gruppo bancario, a condizione che detti investimenti siano:

- improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio medesimo (3) e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente (4);
- sufficientemente liquidi, avendo riguardo all’assenza di significative restrizioni alla capacità della banca o del gruppo bancario di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile.

Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l’investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi sopra indicati sub a), b), c) e d).

(2) Al fine di determinare le quote di partecipazione negli investimenti sottostanti si applica l’*equity ratio*, pari al prodotto della quota percentuale dell’investimento nell’organismo interposto e di quella nell’impresa oggetto dell’investimento finale nonché, se presenti, nei soggetti interposti tra la prima e la seconda. Per determinare gli ammontari delle singole partecipazioni occorre considerare le quote di ripartizione degli investimenti sottostanti. Ad esempio, si consideri una banca che possieda quote di un fondo comune per 40 euro, pari al 40% delle quote complessive, e che il fondo, a sua volta, detenga partecipazioni nel capitale di due imprese non finanziarie (A e B), pari, rispettivamente, a 60 euro (pari al 60% degli investimenti complessivi del fondo e al 10% del capitale dell’impresa partecipata) e a 20 euro (pari al 20% degli investimenti complessivi del fondo e al 30% del capitale dell’impresa partecipata); gli altri 20 euro sono investiti nel capitale di imprese finanziarie. La banca, ai fini della presente normativa, deve rilevare le partecipazioni nelle imprese non finanziarie A e B di ammontare pari, rispettivamente, a 24 euro (40×0.60) e a 8 euro (40×0.20), per quote di interessenza pari, rispettivamente, al $40\% \times 10\% = 4\%$ e al $40\% \times 30\% = 12\%$ (partecipazione qualificata).

(3) Nel caso di un “fondo di fondi”, il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

(4) I criteri di connessione giuridica ed economica sono quelli indicati nella disciplina delle grandi esposizioni (cfr. Parte Seconda, Capitolo 10).

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione VII – Investimenti indiretti in *equity*

4.2 *Casi di esclusione*

Sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi di cui alla presente disciplina gli investimenti indiretti effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o influenza sull'organismo interposto, a condizione che:

- a) la banca o la capogruppo possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o nell'attesa di ricollocare l'investimento sul mercato;
- b) non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca o del gruppo bancario di liquidare rapidamente le posizioni;
- c) l'investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'intera disciplina sulle partecipazioni detenibili.

SEZIONE VIII

REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizioni per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare, le politiche interne:

- determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio.

Deve altresì essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca;

- individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Nell'individuare le attività in potenziale conflitto assumono particolare rilievo, per le finalità di stabilità e sana e prudente gestione degli intermediari, i conflitti di interesse inerenti, da un lato, all'acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di finanziamento, dall'altro alla concessione di crediti o effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la banca o il gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata.

Le soluzioni organizzative individuate devono conseguentemente essere orientate al duplice obiettivo di evitare che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche e, nel contempo, salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di mercato delle relazioni creditizie con le imprese partecipate. In relazione a ciò le politiche interne:

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione VIII – Regole organizzative e di governo societario

- individuano e disciplinano livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi. Gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza, individuabili nelle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, sono sottoposti alla decisione e approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo (1);
 - definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa idonei ad assicurare la coerenza dell'operazione con le strategie definite, l'approfondita valutazione della convenienza economica al netto del rischio, la correttezza sostanziale dell'operazione. La documentazione dell'operazione consente di riscontrare, sulla base di elementi oggettivi, la rispondenza a condizioni di mercato o alle condizioni standard definite dalla banca;
 - regolano i flussi di comunicazione tra le strutture della banca e all'interno del gruppo bancario in modo da prevenire un'indebita circolazione di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;
 - nei casi in cui il rischio di conflitti di interesse appaia particolarmente elevato – avuto riguardo alla propensione al rischio, all'operatività e alle strategie nel comparto – prevedono soluzioni organizzative finalizzate a garantire livelli adeguati di separazione tra le unità preposte ai diversi comparti di attività, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di intermediari o organismi dedicati (banche e intermediari specializzati nell'attività di investimento partecipativo, fondi di *private equity*) (2);
 - definiscono criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a limitare i conflitti di interesse. La scelta di tali soggetti deve essere basata sulla professionalità ed esperienza in relazione all'incarico e sull'indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto. Nel caso di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, deve essere evitata la designazione negli organi e nelle funzioni direttive delle imprese di esponenti aziendali della banca partecipante e della capogruppo nonché di altri soggetti che, all'interno della banca o del gruppo bancario, svolgono funzioni o ricoprono responsabilità in potenziale conflitto d'interessi. Particolare attenzione deve essere prestata al corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in modo da attenuare i rischi derivanti dai connessi profili di responsabilità;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale contesto:
- la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

(1) Sono fatte salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza eventualmente previste dallo statuto della banca ai sensi dell'art. 2409-terdecies, primo co., lett. f-bis, del codice civile.

(2) In linea con il criterio generale della proporzionalità, soluzioni organizzative basate su forme di separazione operativa o societaria risultano particolarmente idonee per banche e gruppi bancari di dimensioni relativamente grandi e con significative opportunità di sviluppo dell'attività di investimento partecipativo.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione VIII – Regole organizzative e di governo societario

- la funzione di revisione interna verifica l’osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della banca;
- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali; nelle banche di minore dimensione e complessità operativa tali compiti possono essere assolti dall’organo con funzione di controllo.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione IX – Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

SEZIONE IX

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

Le banche di credito cooperativo e le banche di garanzia collettiva possono assumere:

- a) partecipazioni in banche, società finanziarie, nonché negli altri soggetti del settore finanziario. L'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in banche e società finanziarie è effettuata in coerenza con le previsioni sul gruppo bancario cooperativo contenute nel TUB, nonché nella presente Circolare (1). A titolo esemplificativo, una banca di credito cooperativo non può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Le banche di credito cooperativo possono invece partecipare, insieme con la propria capogruppo, al controllo congiunto di società strumentali del gruppo bancario cooperativo;
- b) partecipazioni in imprese non finanziarie. L'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in imprese non finanziarie o gli investimenti indiretti in *equity* sono consentiti alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, nel rispetto dei limiti di concentrazione e complessivo (2), limitatamente a partecipazioni e investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI); gli investimenti indiretti in *equity* sono effettuati alle condizioni di cui alla Sez. VII.

Nel caso in cui le partecipazioni *sub a)* e *b)* siano rilevanti, l'acquisizione è soggetta all'autorizzazione preventiva disciplinata dalla Sez. IV; in particolare, per verificare la capacità del candidato acquirente di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività, la Banca d'Italia valuta che l'acquisizione della partecipazione sia effettuata nel rispetto delle norme in materia di operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale.

A tal fine, le banche di credito cooperativo e le banche di garanzia collettiva trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni necessarie a verificare la sussistenza di tale criterio, e ne garantiscono il rispetto nel continuo, informando prontamente la Banca d'Italia di eventuali variazioni delle informazioni fornite. Resta ferma la facoltà di quest'ultima di richiedere informazioni integrative e ulteriori chiarimenti.

In ogni caso, qualora le partecipazioni *sub a)* e *b)* attribuiscono alla banca di credito cooperativo o alla banca di garanzia collettiva il controllo esclusivo o congiunto, anche indiretto, della società partecipata, le esposizioni assunte da quest'ultima sono considerate ai fini del rispetto delle norme sull'operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale.

Per quanto non diversamente stabilito nella presente Sezione, si applicano anche le disposizioni in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie (Sez. II), partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti (Sez. III), inadempimento degli obblighi di autorizzazione (Sez. V), obblighi di comunicazione (Sez. VI), regole organizzative e di governo societario (Sez. VIII).

(1) Si fa riferimento, in particolare, alla previsione per cui il contratto di coesione "*assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea*" (art. 37-bis, comma 1, lettera a), TUB). Sul punto, cfr. anche Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.1., nota (1).

(2) Cfr. art. 89, parr. 1 e 2 CRR.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Sezione X – Comunicazioni

SEZIONE X

COMUNICAZIONI

1. Archivio elettronico delle partecipazioni

Al fine di gestire e controllare i dati relativi alle partecipazioni e ai diritti di voto, presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico denominato "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)", aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari in conformità delle apposite istruzioni di compilazione emanate dalla Banca d'Italia.

Sono tenuti alla segnalazione i destinatari della disciplina indicati nella Sez. I par. 4; nei gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente alla capogruppo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 8 – Partecipazioni detenibili

Allegato A

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Tavola 1		
	LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
	<i>Limite "di concentrazione"</i>	<i>Limite "complessivo"</i>
Gruppi bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario	15% del capitale ammissibile	60% del capitale ammissibile

PARTECIPAZIONI RILEVANTI E NON RILEVANTI

Tavola 2		
	SOGGETTO ACQUIRENTE	
	<i>(M)FHC capogruppo</i>	<i>Banche italiane</i>
Partecipazioni rilevanti: regime di autorizzazione	- l'acquirente è capogruppo di un gruppo bancario europeo (se Banca d'Italia è <i>consolidating supervisor</i>) o della componente italiana di un gruppo bancario europeo; e - la partecipazione supera la soglia del 15% del capitale ammissibile su base consolidata.	la partecipazione supera la soglia del 15% del capitale ammissibile su base individuale e, se l'acquirente è capogruppo di un gruppo bancario europeo (se Banca d'Italia è <i>consolidating supervisor</i>) o della componente italiana di un gruppo bancario europeo, su base consolidata.
Partecipazioni non rilevanti: obblighi di comunicazione	l'acquisto della partecipazione comporta la modifica della composizione del perimetro di consolidamento prudenziale (comunicazione successiva)	l'acquisto della partecipazione comporta la modifica della composizione del perimetro di consolidamento prudenziale (comunicazione successiva).

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e scissioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I

Capitolo 9

FUSIONI E SCISSIONI

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e scissioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 9

FUSIONI E SCISSIONI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD) prevede l'obbligo per le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di comunicare all'autorità competente (1) l'intenzione di procedere a operazioni di fusione o scissione prima del loro compimento, stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che le autorità competenti devono osservare nei procedimenti di autorizzazione di tali operazioni e regola la cooperazione tra le autorità di vigilanza delle banche e delle società coinvolte nella fusione o nella scissione.

Ai sensi degli artt. 57 e 61-*bis* del TUB, l'autorizzazione alle operazioni di fusione o scissione che coinvolgono, in qualità di società incorporante o società scissa, una banca italiana, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia, viene rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale della banca, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto di una serie di criteri puntualmente individuati: la reputazione e la solidità finanziaria delle banche, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo coinvolte nell'operazione; la capacità del soggetto risultante dall'operazione di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione di fusione o scissione sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che la fusione o la scissione proposta sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (2).

Le presenti disposizioni, in attuazione degli articoli 57, comma 4-*bis*, e 61-*bis*, comma 6, del TUB, definiscono le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione, nonché i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria.

Le disposizioni si applicano in conformità con il RMVU e il RQMVU, secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia (3), e si integrano con i regolamenti delegati e i regolamenti di esecuzione emanati dalla Commissione europea ai sensi della CRD, che hanno carattere

(1) La CRD individua come autorità competente per il procedimento di autorizzazione della fusione l'Autorità responsabile della vigilanza della banca, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista risultante da tale operazione; per il procedimento di autorizzazione della scissione, l'autorità competente è quella responsabile della vigilanza sulla banca, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che si scinde (cfr. art. 27 *decies* della CRD).

(2) Ai sensi dell'art. 57, co. 1-*bis* del TUB è fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

(3) Nei casi in cui la banca o il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, le previsioni riferite alla Banca d'Italia sono pertanto da intendersi riferite alla Banca Centrale Europea, quale autorità competente ai fini delle presenti disposizioni.

vincolante e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; a essi si fa rinvio per le materie dagli stessi trattate. Rilevano altresì le Decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) emanate ai sensi del RMVU.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 31, che richiama, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 57 del TUB alle fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni;
- art. 36, il quale richiama, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 57 del TUB alle fusioni che coinvolgono banche di credito cooperativo;
- art. 37-*bis*, il quale disciplina il gruppo bancario cooperativo;
- art. 57, il quale disciplina, tra l'altro, l'autorizzazione delle fusioni e delle scissioni nelle quali la società incorporante o la società scissa è una banca italiana e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione in relazione alle modalità e ai termini del procedimento di autorizzazione, ai casi in cui l'autorizzazione non è necessaria, nonché alle ipotesi in cui le fusioni e le scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 57, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia;
- art. 59, che definisce, tra l'altro, le nozioni di “società di partecipazione finanziaria” e di “società di partecipazione finanziaria mista”;
- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario e individua la relativa capogruppo;
- art. 60-*bis*, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 61-*bis*, il quale disciplina, tra l'altro, l'autorizzazione delle fusioni e delle scissioni nelle quali la società incorporante o la società scissa è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia, richiamando l'applicazione dell'art. 57;
- art. 159, comma 1 e 2 del TUB, che, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, tra l'altro, nel caso in cui l'adozione del provvedimento di autorizzazione o diniego alla fusione o alla scissione ex art. 57 del TUB sia attribuito alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante.

Vengono inoltre in rilievo:

- il RMVU;
- il RQMVU;
- la CRD;

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e scissioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- il CRR;
- il Regolamento Delegato della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *ter* della CRD, a integrazione della direttiva per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco delle informazioni minime da fornire all'autorità competente per la valutazione dell'operazione di fusione e scissione, una metodologia di valutazione comune dell'operazione e la procedura applicabile alla notifica all'autorità competente e alle valutazioni prudenziali previste dalla CRD;
- il Regolamento di esecuzione della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *duodecies* della CRD, contenente norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni e formati ed elaborare modelli per il processo di consultazione tra l'autorità competente per la valutazione dell'operazione di fusione e scissione e le ulteriori autorità di vigilanza interessate dall'operazione;
- la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- la Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e successive modificazioni, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario;
- il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE;
- la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e scissioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”);
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287, norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*banca*”: la banca, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- “*banca incorporante*”: la banca italiana, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia che intende realizzare un’operazione di fusione mediante incorporazione di una o più banche e/o altre società;
- “*banca scissa*”: la banca italiana, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia che intende realizzare un’operazione di scissione che prevede il trasferimento dell’intero patrimonio o di parte dello stesso a una o più banche e/o altre società e l’assegnazione delle relative azioni o quote ai propri soci o a sé stessa;
- “*fusione*”: l’operazione di cui all’art. 2501, primo comma, del codice civile, con esclusione dei trasferimenti di parte dell’azienda;
- “*fusione infragruppo*”: l’operazione di fusione che coinvolge esclusivamente banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo dello stesso gruppo, compreso un gruppo bancario cooperativo;
- “*società di partecipazione finanziaria*”: la società indicata all’art. 4, par. 1, punto 20, CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria mista*”: la società indicata all’art. 1, lettera v), del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- “*scissione*”: l’operazione di cui agli artt. 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile;
- “*scissione infragruppo*”: l’operazione di scissione che coinvolge esclusivamente banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo dello stesso gruppo, compreso un gruppo bancario cooperativo.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e scissioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo aventi sede legale in Italia (4).

5. Casi di esonero dall'obbligo di autorizzazione

L'autorizzazione alla fusione non è dovuta qualora l'operazione richieda il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 60-*bis* del TUB, ovvero di una autorizzazione o di una approvazione ai sensi della disciplina di un altro Stato dell'Unione europea di attuazione dell'art. 8 o dell'art. 21 *bis* della CRD.

L'autorizzazione alla scissione non è dovuta qualora l'operazione richieda, in relazione alle società beneficiarie del trasferimento dell'intero patrimonio della banca scissa, il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 60-*bis* del TUB, ovvero di una autorizzazione o di una approvazione ai sensi della disciplina di un altro Stato dell'Unione europea di attuazione dell'art. 8 o dell'art. 21 *bis* della CRD. L'autorizzazione alla scissione ai sensi dell'art. 57 del TUB è invece necessaria nei casi in cui l'operazione preveda il trasferimento soltanto di una parte del patrimonio della banca scissa ("scissione parziale") in favore di una o più società beneficiarie ovvero una o più delle società beneficiarie siano già in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 60-*bis* del TUB ovvero dell'autorizzazione o dell'approvazione ai sensi della disciplina di un altro Stato dell'Unione europea di attuazione dell'art. 8 o dell'art. 21 *bis* della CRD.

Nei casi di esonero dall'obbligo di autorizzazione che precedono, a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 60-*bis* del TUB, sono trasmesse le informazioni previste dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD, al fine di consentire all'autorità competente una valutazione completa nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano in caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o di veicoli per la gestione delle attività di cui al d.lgs. n. 180/2015 (5).

6. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

— *autorizzazione alla fusione e alla scissione* (Sez. II: termine 90 giorni lavorativi);

(4) Si fa in particolare riferimento alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia individuata come capogruppo ai sensi dell'art. 60, co. 2, del TUB; le presenti disposizioni si applicano anche alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia designata all'assunzione del ruolo di capogruppo, nonché alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-*ter*, co. 1, lett. d), del TUB.

(5) In questi casi si applica l'art. 99, co. 3, del d.lgs. n. 180/2015.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e scissioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *autorizzazione alla fusione infragruppo e alla scissione infragruppo* (Sez. II: termine 60 giorni lavorativi);
- *parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di banche nei casi previsti dal TUB* (Sez. II: termine 90 giorni lavorativi) (6);
- *parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni infragruppo di banche nei casi previsti dal TUB* (Sez. II: termine 60 giorni lavorativi).

(6) Ai fini del rilascio del parere vincolante si applica la procedura autorizzativa prevista dalla Sezione II delle presenti disposizioni. Lo stesso vale per il parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione delle fusioni e delle scissioni infragruppo.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE

1. Premessa

La fusione e la scissione costituiscono operazioni rilevanti per le banche, tenuto conto che la banca risultante dalla fusione o dalla scissione può presentare un profilo prudenziale significativamente diverso da quello delle singole banche coinvolte nell'operazione.

Le banche che intendono realizzare una fusione o una scissione con altre banche, con intermediari vigilati o con società non vigilate compiono un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi connessi all'operazione (1), nonché dei suoi complessivi impatti sulla sostenibilità del modello di *business* e sulla capacità per la banca risultante dalla fusione o dalla scissione di continuare ad assicurare il rispetto della disciplina prudenziale applicabile.

Particolare attenzione è prestata alla definizione del nuovo possibile assetto di governo societario, organizzativo e dei controlli interni dopo il completamento dell'operazione di fusione o di scissione, nonché alle eventuali modifiche rilevanti al modello di *business*.

2. Procedura autorizzativa

2.1 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione alla fusione o alla scissione è trasmessa alla Banca d'Italia dalla banca incorporante o dalla banca scissa, anche per conto delle altre banche coinvolte nell'operazione, prima di dar corso agli adempimenti pubblicitari previsti in relazione al progetto di fusione o di scissione (2) e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al progetto di fusione o di scissione (3).

La domanda di autorizzazione alla fusione o alla scissione è corredata dalle informazioni richieste dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD e dalle presenti disposizioni. La banca incorporante o la banca scissa può trasmettere parte delle informazioni richieste per la valutazione della domanda di autorizzazione allegando, oltre al progetto di fusione o di scissione (4), copia della documentazione richiesta dal codice civile e dal d.lgs. n. 19/2023 (5), come previsto dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD (6).

(1) Sotto il profilo dei rischi rilevano in particolare, in caso di fusione, le possibili difficoltà di integrazione fra le strutture organizzative delle banche e delle società partecipanti all'operazione.

(2) Cfr. articoli 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile e articoli 20, 42 e 43 del d.lgs. n. 19/2023.

(3) Cfr. articolo 2502 e 2506-*ter* del codice civile e articoli 24 e 42 del d.lgs. n. 19/2023.

(4) Cfr. articoli 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile e articoli 20 e 43 del decreto legislativo n. 19/2023.

(5) Si fa in particolare riferimento, ove richieste e disponibili, alla situazione patrimoniale (articolo 2501-*quater* del codice civile), alla relazione degli organi di gestione (articolo 2501-*quinquies* del codice civile e art. 21 del d.lgs. n. 19/2023) e alla relazione degli esperti (articolo 2501-*sexies* del codice civile e articolo 22 del d.lgs. n. 19/2023).

(6) Il regolamento prevede talune semplificazioni nella documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, con particolare riferimento ad alcune operazioni di fusione e di scissione che coinvolgono banche qualificabili come “enti piccoli e non complessi” e alle operazioni infragruppo.

Con riferimento alla reputazione, la banca incorporante o la banca scissa trasmette quanto previsto dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD. In aggiunta, con riferimento alle banche direttamente coinvolte nell'operazione di fusione o scissione che non sono banche vigilate dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, sono trasmesse le informazioni di cui alla Parte B, Sez. II, lett. g), h), k), o), delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.

Per agevolare le banche nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, può essere opportuno, soprattutto in caso di operazioni complesse (ad es., operazioni di scissione) o che coinvolgano una pluralità di soggetti, che le banche prendano contatti con la Banca d'Italia prima di presentare la domanda di autorizzazione (c.d. pre-notifica). La pre-notifica non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2.2 Comunicazione di avvio, termini e sospensione del procedimento

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di autorizzazione completa di tutte le informazioni richieste, la Banca d'Italia invia alla banca incorporante o alla banca scissa la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione della domanda di autorizzazione e delle informazioni richieste ed è indicato il termine di conclusione del procedimento.

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione sia irregolare o incompleta, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla banca incorporante o alla banca scissa entro dieci giorni lavorativi, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e le eventuali informazioni mancanti o riservandosi di indicare tali informazioni in una successiva comunicazione, da effettuarsi prontamente e comunque entro un termine ragionevole dalla data della comunicazione che attesta la ricezione della domanda incompleta.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolare o completa, la Banca d'Italia invia alla banca incorporante o alla banca scissa la comunicazione di avvio del procedimento dove attesta l'avvenuta ricezione della domanda di autorizzazione e delle informazioni richieste e indica il termine di conclusione del procedimento.

La Banca d'Italia consulta le autorità responsabili della vigilanza delle banche a norma della direttiva (UE) 2015/849.

Dopo l'avvio del procedimento, la Banca d'Italia può chiedere alla banca incorporante o alla banca scissa informazioni integrative, qualora le ritenga necessarie ai fini della valutazione.

Il procedimento può essere sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni integrative da parte della banca incorporante o della banca scissa. In caso di fusione o scissione infragruppo, la sospensione del procedimento può essere disposta non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo dal suo avvio.

Il termine massimo di sospensione del procedimento è di:

- 60 giorni lavorativi se (i) almeno una delle banche coinvolte nella fusione o nella scissione ha la propria sede in uno Stato terzo o è soggetta alla regolamentazione di uno Stato terzo o se (ii) ai fini della valutazione dell'operazione è necessario uno scambio di informazioni con le

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e Scissioni

Sezione II – Autorizzazione

autorità responsabili della vigilanza delle banche coinvolte nella fusione o nella scissione a norma della direttiva (UE) 2015/849;

- 40 giorni lavorativi negli altri casi.

In deroga a quanto precede, in caso di fusione o scissione infragruppo, il termine massimo di sospensione del procedimento è di:

- 30 giorni lavorativi se (i) almeno una delle banche coinvolte nella fusione o nella scissione ha la propria sede in uno Stato terzo o è soggetta alla regolamentazione di uno Stato terzo o se (ii) ai fini della valutazione dell'operazione è necessario uno scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza delle banche coinvolte nella fusione o nella scissione a norma della direttiva (UE) 2015/849;
- 20 giorni lavorativi negli altri casi.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative oppure dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che queste informazioni siano pervenute, la Banca d'Italia comunica per iscritto alla banca incorporante o alla banca scissa la riapertura dei termini del procedimento.

Nel corso del procedimento, la Banca d'Italia consulta le autorità individuate ai sensi del successivo par. 2.5, secondo le modalità e i termini ivi indicati (7).

La Banca d'Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi.

Si applicano il regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD e il regolamento di esecuzione della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *duodecies* della CRD.

2.3 Comunicazione della decisione di non valutare l'operazione di fusione infragruppo

Nel caso di fusione infragruppo, la Banca d'Italia può decidere di non effettuare la valutazione dell'operazione di cui al par. 2.4 della presente Sezione (8).

A tal fine, nell'ambito di una valutazione caso per caso, condotta anche sulla base delle informazioni in suo possesso, la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, della complessità dell'operazione di fusione infragruppo proposta e dei rischi ad essa connessi, anche con riguardo al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Banca d'Italia comunica alla banca incorporante la decisione di non valutare l'operazione di fusione infragruppo ai sensi del presente paragrafo in un termine ragionevole dal ricevimento della domanda regolare e completa.

(7) La consultazione con le autorità individuate ai sensi del successivo par. 2.5 non è motivo di sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

(8) Cfr. art. 27 *decies*, par. 2, della CRD.

2.4 Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

La Banca d'Italia valuta che ricorrano le condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche dopo il completamento dell'operazione, a fronte dei rischi a cui esse sono o potrebbero essere esposte nel corso dell'operazione e a cui potrebbe essere esposta la banca risultante dall'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri (9):

- a) la reputazione delle banche coinvolte nell'operazione;
- b) la solidità finanziaria delle banche coinvolte nell'operazione, in particolare in relazione al tipo di attività della banca risultante dall'operazione;
- c) la capacità della banca risultante dall'operazione di rispettare le disposizioni del TUB, del CRR e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attività;
- d) il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale;
- e) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. A tal fine, la Banca d'Italia consulta le autorità responsabili della vigilanza delle banche coinvolte nella fusione o nella scissione a norma della direttiva (UE) 2015/849, che trasmettono informazioni o valutazioni entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta; le informazioni o valutazioni rese sono prese in considerazione dalla Banca d'Italia e possono costituire motivo per il rigetto della domanda di autorizzazione della fusione o della scissione.

Il piano di attuazione di cui alla lettera d) è oggetto di monitoraggio fino al completamento della fusione o della scissione.

Al processo di valutazione si applica il regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD.

2.5 Consultazione con le altre autorità di vigilanza

La valutazione della fusione o della scissione forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti per la vigilanza sulle seguenti società coinvolte nella fusione o nella scissione che siano:

- a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio, autorizzate in un altro Stato membro o da un'autorità diversa dall'autorità competente per la vigilanza sulle banche;
- b) una società che controlla una delle società di cui alla lett. a);
- c) ogni altra persona giuridica che controlla una delle società di cui alla lett. a).

La valutazione della fusione o della scissione può formare oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti per la vigilanza dello Stato in cui hanno sede altre società coinvolte nella fusione o nella scissione, qualora queste ultime siano un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro Stato membro.

(9) Ai fini della valutazione di cui al presente paragrafo, non rilevano eventuali esigenze economiche del mercato.

Nel caso in cui la banca incorporante o la banca scissa sia una società di partecipazione finanziaria mista, la valutazione della fusione o della scissione può formare oggetto di consultazione preventiva con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

2.6 Rilascio o diniego dell'autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione o diniego alla fusione o alla scissione è rilasciato entro 90 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento ovvero, in caso di fusione o scissione infragruppo, entro 60 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento (10).

Il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego alla fusione o alla scissione entro il termine previsto dalle presenti disposizioni equivale al rilascio dell'autorizzazione ("silenzio assenso").

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle relative motivazioni, è comunicato nei modi di legge alla banca incorporante o alla banca scissa entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel provvedimento sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dalle autorità consultate dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni.

Il provvedimento di autorizzazione può fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione. Decorso il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione senza il perfezionamento della fusione o della scissione, l'autorizzazione cessa di avere efficacia.

Il provvedimento di diniego è adottato quando non sono soddisfatte le condizioni indicate dall'art. 57, comma 1-*bis*, del TUB e dalle presenti disposizioni o se le informazioni fornite dalla banca incorporante o dalla banca scissa sono incomplete nonostante una richiesta di informazioni integrative formulata dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni.

2.7 Ulteriori adempimenti

Ai sensi degli artt. 57 o 61-*bis* del TUB, non si può dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del par. 2.6 delle presenti disposizioni o la comunicazione della Banca d'Italia ai sensi del par. 2.3 delle presenti disposizioni.

Allo stesso modo, in assenza del rilascio dell'autorizzazione o del parere positivo da parte dell'Autorità di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27 *decies* della CRD non si può dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione al progetto di fusione o di scissione a cui prendano parte banche italiane, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo aventi sede legale in Italia, nonché alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto.

(10) In considerazione della scansione dei tempi e delle fasi procedurali previsti dalla disciplina europea, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle operazioni di fusione e scissione infragruppo disciplinato nella presente Sezione non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 9 – Fusioni e Scissioni

Sezione II – Autorizzazione

Restano ferme le valutazioni delle autorità designate ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e della legge n. 287/1990.

La banca incorporante o la banca scissa trasmette al notaio il provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia (11) o la comunicazione della Banca d'Italia ai sensi del par. 2.3 delle presenti disposizioni per l'esecuzione degli adempimenti e i controlli di legalità sull'operazione di fusione o scissione previsti dal codice civile e dal decreto legislativo n. 19/2023.

La banca incorporante o la banca scissa tiene costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi dell'operazione e trasmette le delibere assembleari di approvazione dell'operazione e l'atto di fusione o di scissione, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso in cui l'operazione di fusione o di scissione comporti modifiche statutarie, per il deposito della delibera assembleare è necessario che sia preventivamente intervenuto l'accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del TUB.

La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni agli albi previsti dagli artt. 13 e 64 del TUB.

(11) In caso di “silenzio-assenso” trova applicazione l'art. 20, co. 2-*bis*, della legge n. 241/1990.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 10 – Cessioni di rapporti giuridici in blocco

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I

Capitolo 10

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO

TITOLO I – Capitolo 10

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 58 del TUB disciplina la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. In particolare, esso stabilisce gli obblighi pubblicitari connessi con la cessione, gli effetti di privilegi e garanzie e delle trascrizioni nei pubblici registri, gli adempimenti nei confronti dei debitori ceduti, il diritto di recesso di coloro che sono parte dei contratti ceduti. In tale ambito l'art. 58 del TUB, al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, introduce deroghe al diritto comune; in particolare, viene consentito alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Le presenti disposizioni danno attuazione all'art. 58, comma 1, del TUB. Esse si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del TUB, in linea con quanto previsto dal comma 7 del richiamato articolo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 58, comma 1, il quale dispone che la Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco;
- art. 58, comma 2, il quale prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità;
- art. 58, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, nonché che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti nel comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile;
- art. 58, commi 5 e 6, i quali stabiliscono, tra l'altro, che i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, nonché che coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dai predetti adempimenti pubblicitari se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente;
- art. 58, comma 7, il quale stabilisce l'applicazione della disciplina prevista dal citato articolo anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB;

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 10 – Cessioni di rapporti giuridici in blocco

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 58, comma 7-*bis*, il quale prevede che alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco si applica anche l'art. 58-*bis* del TUB, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività e passività.

Vengono inoltre in rilievo:

- l'art. 65 del TUB, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata;
- la Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- l'art. 114.10, comma 4, del TUB, il quale prevede l'invio di un'informativa individuale al debitore ceduto in caso di operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “azienda”: il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- “ramo di azienda”: l'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata come definita dall'art. 2112, quinto comma, del codice civile;
- “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane; ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli art. 65 del TUB; alle banche dell'Unione europea operanti in Italia, alle succursali italiane di banche di Stato terzo, quando sono cessionari di aziende, rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'articolo 58 del TUB.

Nel presente Capitolo per “banca cessionaria” si intendono anche i soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli art. 65 del TUB.

Se la cessione oggetto delle presenti disposizioni costituisce altresì un trasferimento rilevante di attività o passività ai sensi dell'art. 58-*bis* del TUB, le banche italiane applicano anche il Titolo I, Cap. 11 (1).

(1) Qui sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di coordinamento della disciplina applicabile ai sensi degli articoli 58 e 58-*bis* del TUB e delle presenti disposizioni.

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Cessione di rapporti giuridici in blocco

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco così come definiti nella Sez. I, par. 3, del presente Capitolo.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 2, del TUB, nel rendere nota la cessione, indica gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire, nonché la data di efficacia della cessione e, ove necessario, le modalità attraverso cui i soggetti interessati possono acquisire informazioni sulla loro situazione (luoghi, orari, ecc.).

Salvo diversa previsione nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, la banca cessionaria dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dalla banca cessionaria presso i locali del cedente, è assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte bancaria nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora tramite la cessione venga acquisita una attività il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione di cui la banca cessionaria non sia già in possesso (es., prestazione di servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Quest'ultima può essere prestata solo quando si disponga di tutte le autorizzazioni necessarie.

Restano ferme le altre norme di legge applicabili alla cessione.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 11 – Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I

Capitolo 11

TRASFERIMENTI RILEVANTI DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 11 – Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 11

TRASFERIMENTI RILEVANTI DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD) prevede l'obbligo per le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di comunicare preventivamente all'autorità competente l'intenzione di procedere a trasferimenti rilevanti di attività o passività mediante una compravendita o altro tipo di operazione.

La disciplina, che si applica anche ai trasferimenti attuati all'interno del medesimo gruppo, persegue l'obiettivo di attribuire all'autorità competente poteri di vigilanza sulle operazioni rilevanti che possono avere un impatto sui relativi profili prudenziali.

La direttiva trova attuazione nell'art. 58-*bis* del TUB, come anche richiamato nell'art. 61-*bis* del TUB. Le presenti disposizioni individuano i trasferimenti rilevanti di attività o passività oggetto di comunicazione preventiva all'autorità competente, con particolare riguardo alle soglie di rilevanza e al loro calcolo, nonché i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione preventiva, e stabiliscono le modalità e i termini della stessa.

Le disposizioni si applicano in conformità con il RMVU e il RQMVU, secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia (1), e si integrano con i regolamenti delegati e i regolamenti di esecuzione emanati dalla Commissione europea, ai sensi della CRD, che hanno carattere vincolante e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; a essi si fa rinvio per le materie dagli stessi trattate. Rilevano, altresì, le Decisioni della Banca Centrale Europea (BCE) emanate ai sensi del RMVU.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 37-*bis*, il quale disciplina il gruppo bancario cooperativo;
- art. 58, comma 7-*bis*, il quale dispone che alle cessioni di aziende, rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco si applica anche l'art. 58-*bis*, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo;

(1) Nei casi in cui la banca o il gruppo bancario è da considerarsi significativo ai fini del MVU, le previsioni riferite alla Banca d'Italia sono pertanto da intendersi riferite alla Banca Centrale Europea, quale autorità competente ai fini delle presenti disposizioni.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 11 – Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 58-*bis*, il quale stabilisce, in particolare, che i trasferimenti di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia;
- art. 59, che definisce, tra l'altro, le nozioni di “società di partecipazione finanziaria” e di “società di partecipazione finanziaria mista”;
- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario e individua la relativa capogruppo;
- art. 60-*bis*, il quale disciplina l'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e le condizioni per l'esenzione dal ruolo di capogruppo;
- art. 61-*bis*, il quale richiama l'applicazione dell'art. 58-*bis* del TUB alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

Vengono inoltre in rilievo:

- il RMVU;
- il RQMVU;
- la CRD;
- il CRR;
- il Regolamento Delegato della Commissione Europea previsto dall'art. 27 *ter* della CRD, a integrazione della direttiva per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco delle informazioni minime da fornire all'autorità competente all'atto della notifica dei trasferimenti rilevanti di attività e passività;
- legge 30 aprile 1999, n. 130, recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”;
- la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 11 – Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, come successivamente modificato e integrato.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*attività deteriorate*”: le esposizioni creditizie deteriorate che soddisfano la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza;
- “*banca*”: la banca italiana, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- “*società di partecipazione finanziaria*”: la società indicata all’art. 4, par. 1, punto 20, CRR;
- “*società di partecipazione finanziaria mista*”: la società indicata all’art. 1, lettera v), del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo (2) che procedono a trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi dell’art. 58-*bis* del TUB.

L’obbligo di comunicazione preventiva può essere a carico tanto del cedente quanto del cessionario, a seconda che - con riferimento a ciascuna operazione - la soglia di rilevanza di cui alla Sez. II, par. 2, sia raggiunta dall’uno, dall’altro o da entrambi.

La disciplina contenuta nel presente Capitolo si applica altresì alle cessioni di aziende, rami d’azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (cfr. Tit. I, Cap. 10), qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi dell’art. 58-*bis* del TUB e delle presenti disposizioni (3).

(2) Si fa in particolare riferimento alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista individuata come capogruppo ai sensi dell’art. 60, co. 2, del TUB; le presenti disposizioni si applicano anche alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista designata all’assunzione del ruolo di capogruppo, nonché alla società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista temporaneamente designata ai sensi dell’art. 67-*ter*, co. 1, lett. d), del TUB.

(3) Ai sensi degli articoli 58 e 58-*bis* del TUB, una cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco può costituire o meno un trasferimento di attività o passività rilevante a seconda che vengano raggiunte o meno le soglie di rilevanza previste dal presente Capitolo. Di converso, un trasferimento di attività o passività rilevante ai sensi del presente Capitolo può avere ad oggetto o meno rapporti giuridici individuabili in blocco, come definiti nel Cap. 10.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 11 – Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

5. Casi di esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva

Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano ai trasferimenti di:

- a) attività deteriorate;
- b) attività destinate alle operazioni di cui al Titolo I-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- c) attività da cartolarizzare;
- d) attività o passività nell'ambito dell'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Parte I – Recepimento in Italia della CRD

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 11 – Trasferimenti rilevanti di attività e passività

Sezione II – Disciplina delle operazioni

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

1. Comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti

Le banche comunicano preventivamente alla Banca d'Italia la loro intenzione di procedere a trasferimenti di attività o passività qualificati come rilevanti ai sensi del par. 2, anche nell'ambito di accordi-quadro che prevedono uno o più atti di esecuzione.

La comunicazione è effettuata, con congruo anticipo rispetto al perfezionamento dell'operazione, dalla banca cedente, dalla banca cessionaria o da entrambe (1). La comunicazione è effettuata anche quando l'operazione coinvolge esclusivamente entità appartenenti al medesimo gruppo.

Unitamente alla comunicazione preventiva, le banche trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni e la documentazione previste dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD. Resta ferma la facoltà per la Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni.

La Banca d'Italia comunica per iscritto alle banche l'avvenuta ricezione della comunicazione entro 10 giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni acquisite ai sensi delle presenti disposizioni per le finalità di vigilanza sulle banche coinvolte nei trasferimenti rilevanti e può esercitare a tal fine i poteri, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

2. Soglie di rilevanza

Ai fini dell'art. 58-*bis* del TUB e delle presenti disposizioni, un trasferimento di attività o passività si considera rilevante per una banca se è pari almeno al 10% delle sue attività o passività totali, oppure al 15% delle sue attività o passività totali nel caso in cui l'operazione coinvolga esclusivamente entità appartenenti al medesimo gruppo (2). Ai fini del raggiungimento delle soglie di rilevanza, si computano anche le attività o passività oggetto di trasferimento nei 12 mesi precedenti.

La soglia di rilevanza viene calcolata secondo le modalità previste dal regolamento delegato della Commissione Europea ai sensi dell'art. 27 *ter* della CRD.

(1) L'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva grava individualmente su ciascuna banca coinvolta nel trasferimento per la quale risulti raggiunta la soglia di rilevanza prevista dalle presenti disposizioni.

(2) Per la società di partecipazione finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si tiene conto della situazione consolidata.

Parte Seconda – Consultazione sulle modifiche alla disciplina relativa agli “Investimenti in immobili”

Le Disposizioni in materia di investimenti in immobili sono opportunamente adeguate a seguito del recepimento delle novità introdotte dalla CRD VI in materia di partecipazioni detenibili.

Per gli investimenti in partecipazioni, la CRD VI ha infatti vietato agli Stati membri di imporre condizioni preliminari relative alla quota partecipativa oggetto di acquisizione e, in particolare, di introdurre delle soglie oltre alle quali le banche e i gruppi bancari non possono partecipare al capitale di una società. Alla luce di tale previsione, è stato abrogato il limite generale attualmente previsto nella Circolare 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 1), in base al quale non potevano essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili; tale limite non può più ritenersi compatibile con il nuovo regime introdotto dalla CRD VI (cfr. *supra*, Parte Prima del documento di consultazione).

Tali novità hanno dunque richiesto opportuni adeguamenti alla disciplina vigente in materia di investimenti in immobili (Circ. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 10); in particolare, il limite generale viene abrogato anche con riferimento agli investimenti in immobili da parte delle banche e dei gruppi bancari.

Entrata in vigore delle modifiche proposte

Il regime di entrata in vigore e prima applicazione delle nuove disposizioni sarà specificato nell’atto di emanazione dell’aggiornamento alla Circolare n. 285/2013.

Capitolo 10

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario, in coerenza con il *Risk Appetite Framework* (RAF) e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

Le scelte sono coordinate con le altre strategie imprenditoriali, in modo da assicurare – per gli immobili detenuti a seguito di recupero crediti – una tutela efficace delle ragioni creditorie e una gestione efficiente delle garanzie che assistono i crediti. A questo fine, il presente capitolo richiama e integra i principi generali in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere una gestione efficiente e proattiva delle garanzie immobiliari e dei beni immobili eventualmente acquisiti per recupero crediti od oggetto di reimpossessamento successivamente allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, nonché a mitigare i rischi insiti nell'attività di investimento in immobili, compresi i rischi legati al deprezzamento dei beni, di liquidità, legali, di reputazione, di *compliance* e derivanti da conflitti di interesse.

~~Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.~~

~~Il superamento del limite è consentito in caso di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito di banche e gruppi bancari; i rischi connessi con la detenzione e gestione di immobili di ammontare rilevante sono presidiati mediante strategie di investimento prudenti, la gestione attiva ed efficiente del patrimonio immobiliare acquisito nonché l'individuazione di programmi orientati al suo smobilizzo in tempi ragionevoli, tenendo conto dell'esigenza di preservarne il valore di realizzo.~~

Specifici orientamenti interpretativi sono formulati in relazione all'utilizzo di società immobiliari specializzate nella prestazione di attività strumentali alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, per favorire una corretta applicazione della disciplina prudenziale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- ⊖ art. 51, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- ⊖ art. 53, comma 1, lett. b) e d), nel quale si prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, fra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni;
- ⊖ art. 53-*bis*, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
- ⊖ art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- ⊖ art. 66, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, richiede la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile;
- ⊖ art. 67, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi ad oggetto, fra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni;
- ⊖ art. 78, che disciplina i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche italiane e delle succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- ⊖ art. 120-*duodecies*, concernente la valutazione dei beni immobili nelle operazioni di credito immobiliare ai consumatori.

Vengono inoltre in rilievo:

- il CRR;
- la CRD-~~IV~~.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definiscono:

- “*immobili*”, i beni immobili di proprietà o oggetto di diritto di superficie e i beni immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento oppure giunti a scadenza e per i quali il locatario non ha esercitato la facoltà di riscatto. Sono esclusi i beni immobili di proprietà concessi in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale~~;~~

~~“fondi propri”, l'aggregato disciplinato dalla Parte Due CRR.~~

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche appartenenti a un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione";
- su base consolidata, ai gruppi bancari e alle componenti sub-consolidanti del gruppo.:-
 - ~~○ ai gruppi bancari;~~
 - ~~○ alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;~~
 - ~~○ alle componenti sub-consolidanti del gruppo.~~

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale, applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può decidere di applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche ~~e~~, società finanziarie ~~e strumentali~~ non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti* (Sezione II, par. 4; termine 120 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE

1. Immobili acquisibili

Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili a uso strumentale (1), per tali intendendosi gli immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo (2).

A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, o a essere concessi in locazione ai dipendenti e ogni altro immobile acquisito per il perseguimento dell'attività bancaria e finanziaria o di altre attività a essa strumentali, compresi gli immobili acquisiti per assicurare l'ottimale gestione dei diritti reali di garanzia e il soddisfacimento delle ragioni di credito (3).

Gli investimenti immobiliari sono effettuati in coerenza con il *RAF* e rispettano le politiche e il processo di gestione dei rischi definiti a livello individuale e consolidato. Delle politiche di investimento immobiliare e dei rischi connessi le banche e le capogruppo di gruppi bancari tengono conto in sede di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità nell'ambito dei processi ICAAP e ILAAP. Sono in ogni caso assicurate la detenzione di capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la banca o il gruppo bancario sono o potrebbero essere esposti e l'adozione di cautele per contenere il rischio di un eccessivo e prolungato immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti immobiliari.

2. Regole organizzative e di governo societario

L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiede all'efficace gestione dei rischi cui banche e gruppi bancari sono esposti per garantire una gestione sana e prudente (cfr., in particolare, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 in cui è disciplinato il sistema dei controlli interni delle banche); il presente capitolo contiene specifiche indicazioni a integrazione di questa disciplina in ragione del particolare ambito di attività e dei rischi specifici connessi.

Secondo quanto previsto in generale dalla disciplina in materia di controlli interni delle banche e dei gruppi bancari, gli intermediari predispongono strategie e politiche in materia di investimenti immobiliari nonché misure organizzative e di controllo interno per la corretta gestione dei diritti reali di garanzia e dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni e la

(1) È considerata strumentale l'attività ausiliaria all'attività principale della banca o del gruppo bancario; essa comprende la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria nonché le attività preordinate alla tutela delle ragioni di credito delle banche o dei gruppi bancari.

(2) Fa eccezione quanto previsto per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio inclusi nel gruppo bancario.

(3) In virtù di queste considerazioni, gli immobili acquisiti per finalità di recupero crediti possono essere considerati beni detenuti per la vendita nell'ordinario corso dell'attività bancaria e finanziaria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 10 – Investimenti in immobili

Sezione II – Disciplina prudenziale

tutela tempestiva delle proprie ragioni di credito (1). Le politiche di gestione delle garanzie immobiliari (ossia quelle che attengono all'acquisizione della garanzia, al suo monitoraggio e all'escussione) sono coordinate e, ove opportuno, integrate con quelle relative alla gestione e alla dismissione dei beni immobili acquisiti nell'ambito di un'azione di recupero del credito o ritornati nel pieno possesso successivamente allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

Le strategie e le politiche interne in materia di investimenti immobiliari sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La collocazione organizzativa delle funzioni aziendali e dei soggetti coinvolti nell'applicazione delle politiche di investimento immobiliare favorisce le sinergie con gli altri organi e funzioni coinvolti, comprese le funzioni responsabili per l'attività di recupero dei crediti, quella chiamata a valutare i rischi legali e di *compliance* connessi con gli investimenti immobiliari nonché quelle preposte al monitoraggio delle garanzie; nel contempo, è salvaguardata l'autonomia sia di tali funzioni sia dei soggetti a esse appartenenti rispetto alle funzioni e ai soggetti preposti al processo di erogazione del credito e alla sua commercializzazione. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni sulla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni (2) e, in particolare, di quelle sulla coerenza e sulla correttezza delle valutazioni degli immobili, sono definite linee di *reporting* chiare, che favoriscono il coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte, incluse quelle preposte alla gestione degli immobili, e l'assunzione di decisioni informate da parte degli organi e delle funzioni competenti (3).

Nel definire il sistema dei controlli interni e nell'assicurare che l'attività di acquisto e gestione degli immobili sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione, le banche e le capogruppo tengono in particolare considerazione i rischi legali (connessi, per esempio, ai vizi giuridici e materiali dei beni) e di conformità (es. la normativa in materia urbanistica e ambientale), i rischi strategici legati all'attività di investimento immobiliare (e alle attività a questa connesse), di liquidità, operativi, di reputazione, i rischi legati al deprezzamento dei beni immobili e a conflitti di interesse, assicurando processi e meccanismi idonei a controllare, misurare e gestire tali specifici rischi e integrando i relativi controlli nella gestione complessiva dei rischi dell'attività.

(1) Le strategie tengono conto (se possibile e ove ritenuto adeguato): delle modalità di recupero disciplinate dagli articoli 48-bis e 120-*quinquiesdecies*, comma 3, TUB; della possibilità di coinvolgere, nella complessiva attività di gestione, anche le società immobiliari specializzate di cui alla Sezione III, anche mediante l'assegnazione delle proprie ragioni di credito o il conferimento della gestione degli immobili rivenienti dall'acquisizione o dal reimpossessamento; delle migliori prassi sviluppate a livello nazionale ed europeo per assicurare l'ottimale gestione dei crediti deteriorati, in particolare quelle individuate e raccomandate dalla competente autorità di vigilanza.

(2) Cfr. art. 120-*duodecies* TUB e Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, par. 2.2, specie nella parte in cui vengono date indicazioni in merito alla frequenza e alle modalità con cui deve essere verificato - nel continuo - il valore degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, secondo quanto previsto anche dalla CRR, specie all'art. 208.

(3) Le linee di *reporting* sono definite conformemente a quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1 e 3, in materia di governo societario e controlli interni.

3. — Limite agli investimenti immobiliari e casi di superamento

~~Gli investimenti in immobili sono effettuati nel rispetto del limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili di cui alla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione II. Secondo questa regola, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e in partecipazioni va contenuto entro il limite dell'ammontare complessivo dei fondi propri (1).~~

~~Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali la banca o la società del gruppo bancario si è reimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.~~

~~Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati e le esposizioni verso le società specializzate di cui alla Sezione III (2); il limite generale può essere superato per effetto dell'acquisto di quote di OICR (che, quindi, sono incluse nel programma di rientro di cui al paragrafo successivo) se e nella misura in cui:~~

~~gli OICR investano in immobili acquisiti per finalità di recupero dei crediti e~~

~~la banca sia in grado di controllare nel tempo l'andamento degli investimenti immobiliari sottostanti e sia, quindi, a conoscenza degli effettivi investimenti immobiliari detenuti indirettamente attraverso l'organismo interposto (secondo un approccio look through).~~

~~La banca o la capogruppo del gruppo bancario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).~~

~~Il programma è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo che esercita la funzione di controllo, entro 60 giorni dall'avvenuto superamento o accertamento ed è immediatamente trasmesso alla Banca d'Italia.~~

4. Provvedimenti

In casi particolari, la Banca d'Italia, oltre a poter richiedere l'adozione di idonee misure correttive nell'ambito dello SREP (13), può assumere provvedimenti specifici nei confronti di singole banche o dei gruppi bancari circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti quando ravvisa, anche in considerazione di altri fattori (ad esempio, qualità del credito), una eccessiva immobilizzazione dell'attivo o comunque rileva che il mantenimento degli investimenti immobiliari contrasta con la sana e prudente gestione della

(1) ~~Si rammenta che, secondo la disciplina richiamata, ai fini del limite gli immobili sono computati al netto dei relativi fondi di ammortamento.~~

(2) ~~Secondo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione II, quando sono computati nel limite generale gli immobili detenuti attraverso società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società.~~

(13) Cfr. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 10 – Investimenti in immobili

Sezione II – Disciplina prudenziale

banca o del gruppo bancario. Questi poteri includono ~~il divieto di superare il limite e~~ l'ordine di dismettere, entro un termine stabilito, gli immobili acquisiti.

~~La Banca d'Italia valuta specificamente l'esercizio di questi poteri quando il superamento del limite generale non è in linea con le disposizioni del presente capitolo o se il programma di rientro di cui al paragrafo 3 non è adeguato avuto riguardo, tra l'altro, alla sua concreta realizzabilità nonché alle tempistiche di rientro nel limite generale.~~

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Banche di credito cooperativo

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Parte Terza – Consultazione sulle modifiche alla disciplina delle “Banche di credito Cooperativo”

PARTE TERZA

Capitolo 5

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Capitolo 5

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'ordinamento disciplina le banche di credito cooperativo come intermediari caratterizzati dalla finalità mutualistica e da un'operatività circoscritta ai territori di insediamento.

La democraticità di funzionamento dell'organizzazione è assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitario. La finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio.

Per superare i vincoli normativi e operativi tipici degli organismi costituiti in forma cooperativa – che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione in caso di necessità, anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali – e le diseconomie connesse alle ridotte dimensioni aziendali, l'ordinamento impone a queste banche l'appartenenza a più ampi gruppi bancari cooperativi quale condizione per l'esercizio dell'attività bancaria.

A tutela della mutualità e del localismo, queste banche disciplinano nello statuto le regole di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale e le attività esercitabili, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia e nel rispetto delle norme applicabili.

Le presenti disposizioni dettano norme e criteri generali nelle materie, rilevanti per la sana e prudente gestione, che l'ordinamento rimette alla competenza regolamentare della Banca d'Italia nel quadro del gruppo bancario cooperativo. Vi rientrano la struttura del capitale e le categorie di soci, gli statuti e le operazioni straordinarie, la competenza territoriale, l'operatività con i soci, le attività esercitabili. La presente disciplina è volta anche ad assicurare che l'azione dell'autorità di vigilanza bancaria si svolga nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento italiano a tutela della cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 28, comma 2-*bis*, il quale individua le condizioni affinché le banche di credito cooperativo possano essere considerate cooperative a mutualità prevalente ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo;
- art. 33, il quale contiene norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e valore nominale delle azioni, dispone che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività

bancaria, reca norme speciali sulla nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo;

- art. 34, il quale disciplina il rapporto tra i soci e le banche di credito cooperativo;
- art. 35, comma 1, il quale prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare deroghe temporanee per ragioni di stabilità;
- art. 35, comma 2, il quale prevede che gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri della capogruppo del gruppo bancario cooperativo, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia;
- art. 36, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, ~~nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,~~ fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni oppure autorizza, in caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni;
- art. 37, il quale disciplina la ripartizione degli utili delle banche di credito cooperativo;
- art. 53, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento dei rischi nelle sue diverse configurazioni, ~~le partecipazioni detenibili,~~ il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'informativa da rendere al pubblico sulle anzidette materie;
- art. 53 comma 4-*quiquies*, secondo il quale, tra l'altro, le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 53 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
- art. 56, il quale prevede che la Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione;
- art. 57, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni nelle quali la società incorporante o la società scissa è una banca italiana e stabilisce, tra l'altro, le condizioni al ricorrere delle quali l'autorizzazione viene rilasciata; ~~e scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione~~
- art. 57-*bis*, il quale disciplina l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti da parte delle banche;
- art. 150, il quale reca disposizioni transitorie;
- art. 150-*bis*, il quale reca disposizioni in materia di norme del codice civile e delle leggi speciali applicabili alle banche di credito cooperativo, disciplina la devoluzione del patrimonio nelle operazioni di fusione, trasformazione, cessione di rapporti giuridici e scissione, reca disposizioni transitorie;
- art. 150-*ter*, il quale contiene disposizioni in materia di azioni di finanziamento;

— vengono altresì in rilievo:

- l'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che individua la quota degli utili che le società cooperative devono destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- gli artt. 37-*bis* e 37-*ter* del TUB, che disciplinano il Gruppo Bancario Cooperativo.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*autorità competente*”, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU;
- “*capogruppo*”, la banca capogruppo del gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis* del TUB e relative disposizioni di attuazione;
- “*esposizioni*”, le esposizioni – incluse le partecipazioni e altri strumenti di capitale detenuti – come definite ai fini della disciplina prudenziale sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito, metodo standardizzato, considerate al valore determinato ai medesimi fini e senza l'applicazione di fattori di ponderazione per il rischio (1);
- “*gruppo provinciale*”, il gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, TUB, e alla Parte Terza, Capitolo 6;
- “*zona di competenza territoriale*”, il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche di credito cooperativo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (Sez. III, par. 1; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'emissione di azioni di finanziamento (Sez. III, par. 3.2; termine: 120 giorni);
- autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento (Sez. III, par. 3.2; termine: 120 giorni);
- autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere un determinato comune nella zona di competenza territoriale (Sez. II, par. 4; termine: 120 giorni);

(1) Cfr. artt. 5 e 111 CRR. Alle esposizioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione creditizia previsti dalla disciplina prudenziale del rischio di credito.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Banche di credito cooperativo

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- autorizzazione della trasformazione ~~di e di altre operazioni a cui partecipa~~ una banca di credito cooperativo ~~e da cui risulti in~~ una banca costituita in forma di s.p.a. (Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni);
- accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo (Sez. II, par. 5; termine: 120 giorni).

SEZIONE II

STRUTTURA

1. Denominazione

La denominazione sociale delle banche di credito cooperativo contiene l'espressione "credito cooperativo".

In relazione al carattere "locale" di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

Le banche di credito cooperativo danno evidenza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dell'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, indicando altresì la relativa capogruppo.

2. Forma giuridica e azioni

Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione, che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

Lo statuto della banca di credito cooperativo **deve prevedere** la possibilità di emettere azioni di finanziamento e disciplinare i relativi diritti patrimoniali e amministrativi in conformità del par. 3.2.

Le banche di credito cooperativo non possono fare anticipazioni su proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

3. Soci

I soci delle banche di credito cooperativo sono soci cooperatori (di seguito, anche "soci") e soci finanziatori.

3.1 Soci cooperatori

Possono diventare soci cooperatori di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità (1) nella zona di competenza territoriale delle

(1) La condizione dell'"operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative (2).

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2528, secondo comma, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione).

Qualora lo statuto preveda la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni come requisito per l'ammissione a socio, tale numero è determinato in modo da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della "porta aperta" (cfr. art. 34 TUB) e della parità di trattamento nei rapporti con i soci (cfr. art. 2516 del codice civile).

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore a 500 (3) e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 100.000 euro.

L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative.

Lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione a socio.

Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci e può indicare le ipotesi in cui è attribuita al socio la facoltà di recesso, disciplinandoli in modo tassativo ed evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.

In tutti i casi di uscita del socio (per recesso, esclusione o morte), la liquidazione degli strumenti di capitale del socio uscente è disciplinata in statuto secondo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III.

La stessa disciplina deve essere contenuta nello statuto della società cooperativa controllante la società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria ai sensi dell'art. 2, commi da 3-*bis* a 3-*quater*, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49.

3.2. Soci finanziatori

Ai sensi dell'art. 150-*ter* TUB, possono essere soci finanziatori della banca di credito cooperativo soltanto:

- a) la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui la banca è affiliata;
- b) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;
- c) i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(2) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.

(3) Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data del 16 febbraio 2016, si adeguano al nuovo numero minimo di soci entro il 16 febbraio 2021 (cfr. art. 2, comma 5, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49).

La sottoscrizione da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c) è consentita – secondo quanto previsto dall'art. 150-ter, comma 1, TUB – soltanto se la banca di credito cooperativo versa in una situazione di inadeguatezza patrimoniale – intesa come l'inosservanza, attuale o prevista, dei requisiti obbligatori a livello individuale (4) – oppure è sottoposta ad amministrazione straordinaria. La sottoscrizione da parte della capogruppo è consentita anche fuori di questi casi ed è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente fra la capogruppo e le banche di credito cooperativo del gruppo (5).

L'organo amministrativo della banca attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientra in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte (e dell'eventuale sovrapprezzo), il sottoscrittore è iscritto nel libro soci e acquista la qualifica di socio finanziatore. In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore di una delle predette categorie e deve essere stata autorizzata dall'organo amministrativo.

La disciplina statutaria delle azioni di finanziamento deve coprire, in modo compiuto, tutti i profili rilevanti concernenti i diritti patrimoniali e amministrativi dello strumento, in modo tale da assicurare la sua piena computabilità come capitale di qualità primaria, in conformità del CRR e relativi regolamenti delegati, e da attribuire al socio finanziatore poteri amministrativi adeguati a esercitare, a seconda dell'entità e delle finalità della sottoscrizione, un effettivo monitoraggio della gestione della banca o il controllo della stessa per tutto il tempo in cui esso sarà titolare delle azioni di finanziamento. A tal fine:

- fermo restando quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III per il caso di diritto recesso, lo statuto prevede che su ogni altra richiesta di rimborso avanzata dal socio finanziatore ai sensi dell'art. 150-ter, comma 4, TUB l'organo amministrativo può rifiutare, limitare o rinviare il rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica della banca, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla richiamata disciplina;
- le azioni non attribuiscono ai soci finanziatori un dividendo preferenziale, multiplo o maggiorato rispetto alle azioni riservate ai soci cooperatori;
- sono rispettate le altre condizioni previste dalla disciplina prudenziale per la computabilità degli strumenti di capitale emessi da una banca cooperativa come strumenti di CET1 (6);
- qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate dalla capogruppo, alla stessa spettano almeno i diritti amministrativi previsti dalle disposizioni della Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2 (7);

(4) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

(5) Cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2.

(6) Cfr. artt. da 26 a 29 CRR e il Regolamento delegato della Commissione n. 241/2014 del 7 gennaio 2014 e successive modifiche.

(7) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 150-ter TUB e delle richiamate disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo, alla capogruppo devono essere attribuiti diritti amministrativi comprendenti "comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo"; in particolare, i diritti di voto nella banca partecipata devono essere proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile.

- qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o acquistate da uno dei soggetti indicati alle lettere b) e c), sono attribuiti al socio finanziatore diritti adeguati a proteggere gli interessi dell'investitore senza attribuire a esso il controllo sulla banca, comprendenti comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.

Le istanze per le autorizzazioni previste dall'art. 150-ter TUB sono presentate all'autorità competente dalla banca di credito cooperativo emittente e sono accompagnate da un parere della capogruppo.

Se le azioni di finanziamento sono sottoscritte dai soggetti sopra individuati sub b) e c), ai fini dell'autorizzazione all'emissione (8), la banca di credito cooperativo trasmette all'autorità competente, attraverso la capogruppo, un piano – approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo – in cui sono individuate le misure da adottare, entro un definito orizzonte temporale, per risanare la situazione aziendale, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale. Per il caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, si fa rinvio a quanto previsto dalle disposizioni sul gruppo bancario cooperativo (9).

Il rimborso delle azioni di finanziamento è autorizzato (10), su istanza della banca emittente trasmessa all'autorità competente dalla capogruppo, se le misure previste dal piano sono state attuate in modo da assicurare lo stabile conseguimento degli obiettivi sopra richiamati. Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri, secondo quanto previsto dagli artt. 77 e 78 CRR e relativi regolamenti delegati.

4. Competenza territoriale

Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale.

La zona di competenza territoriale ricomprende:

- a) i comuni ove la banca ha sede, proprie succursali o un numero di soci, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello calcolato secondo la seguente metodologia:

Popolazione residente nel comune (per scaglioni) (11)	Percentuale	N° minimo di soci richiesto (12)
fino a 20.000	1,5	1,5% della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	0,6	300 + 0,6% della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	0,3	480 + 0,3% della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	–	più di 930

- b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a).

(8) Cfr. art. 150-ter, commi 2 e 4-bis, TUB.

(9) Cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2.

(10) Cfr. art. 150-ter, comma 4, TUB.

(11) Per i dati sulla popolazione, si fa riferimento a: Istat, "Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio" (<http://demo.istat.it/>).

(12) Arrotondamenti all'unità superiore. Ad esempio, in un comune con 30 abitanti ($30 \times 1,5\% = 0,45$), il numero minimo di soci è arrotondato a 1.

In caso di chiusura di una succursale, il comune in cui la succursale era stabilita continua a rientrare nel territorio di competenza se è rispettato il criterio *sub a)* (la banca di credito cooperativo mantiene in quel comune un numero di soci non inferiore al minimo richiesto) o il criterio *sub b)* (il comune è limitrofo a un comune di competenza secondo il criterio *sub a)*).

Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale (13) (14).

I soggetti residenti aventi sede o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli indicati *sub a)* e *b)* ancora non rientranti nella zona di competenza territoriale possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo di soci richiesto ai sensi della lettera *a)*. Il comune si considera incluso nella zona di competenza dopo che l'organo amministrativo della banca ha deliberato positivamente su tante domande di ammissione a socio quante ne sono richieste per raggiungere il numero minimo e i soci abbiano versato integralmente l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora il numero dei soci della banca in un comune di competenza scenda sotto il minimo, oppure quando la banca decida di chiudere la succursale in un comune in cui non ha il numero minimo di soci, la banca di credito cooperativo può presentare all'autorità competente un piano che preveda il ripristino o il conseguimento del numero minimo di soci entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni. L'autorità competente, valutato il piano, può autorizzare la banca, per periodi determinati, a ricomprensere nella zona di competenza territoriale il comune in questione e quelli limitrofi.

Le banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo provinciale hanno sede e operano esclusivamente nella provincia autonoma di insediamento della capogruppo e non possono avere più di due sportelli fuori dal territorio della stessa provincia autonoma (15).

Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.

Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che:

- a) nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi la banca abbia posto in essere una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci;
- b) la banca sia in linea con i requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale (16);

(13) Il requisito della contiguità territoriale non ricorre, di norma, nelle ipotesi in cui due o più comuni siano separati tra loro dalle acque del mare o di un lago. In via eccezionale, la contiguità territoriale può essere ritenuta esistente avendo riguardo a circostanze quali l'elevata frequenza dei collegamenti marittimi o l'esistenza di altre infrastrutture di collegamento, particolari conformazioni del territorio, stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo, altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica tra i comuni di cui trattasi. La motivata decisione di estendere la competenza territoriale a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e va tempestivamente comunicata all'autorità competente.

(14) Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l'apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6). L'operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l'operatività fuori zona (cfr. Sez. III, par. 2, del presente Capitolo).

(15) Cfr. art. 37-bis, comma 1-bis, TUB.

(16) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5 (requisito obbligatorio di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

- c) la situazione organizzativa ed il sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario cooperativo di appartenenza siano adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.

Resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.6 in materia di apertura di sedi distaccate e di succursali in Italia e all'estero da parte delle banche di credito cooperativo.

5. Modifiche statutarie e trasformazioni

5.1. Statuti

Lo statuto delle banche di credito cooperativo svolge un ruolo essenziale per la definizione del carattere cooperativo della banca, in particolare le finalità mutualistiche e il localismo. In tale ambito, lo statuto disciplina, fra l'altro, le categorie di soci e i requisiti e le procedure per la loro ammissione, i criteri di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale, le attività consentite.

Lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito del gruppo bancario cooperativo e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo sono valutati ai sensi dell'art. 56 del TUB, avendo riguardo – oltre che alla sana e prudente gestione, secondo la disciplina applicabile alla generalità delle banche (17) – anche al rispetto delle presenti disposizioni e della speciale disciplina di legge applicabile alle banche di credito cooperativo.

5.2. Trasformazioni

In linea con le norme poste dal TUB a tutela della cooperazione bancaria mutualistica, una banca di credito cooperativo non può trasformarsi in banca di diversa natura fuori dei casi previsti dall'articolo 36 del TUB ~~o in assenza delle ragioni di stabilità e di tutela dei creditori ivi indicate.~~

~~Lo stesso principio si applica alle altre operazioni straordinarie – scissioni e cessioni di rapporti giuridici in blocco, ivi comprese le cessioni d'azienda e di rami d'azienda – da cui risulti, direttamente o indirettamente, una banca costituita in forma di società per azioni (18).~~

Una banca di credito cooperativo non può trasformarsi in banca popolare (1819).

Le operazioni di trasformazione ~~di cui ai capoversi precedenti~~, nei casi in cui sono consentite, comportano l'obbligo di devolvere il patrimonio della banca ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (1920).

~~Le medesime operazioni comportanti l'~~La trasformazione di una banca di credito cooperativo in banca di altra natura ~~è, comunque realizzate, sono~~ autorizzate dall'autorità competente avendo riguardo alle finalità prudenziali e al *favor* dell'ordinamento per aggregazioni interne alla categoria del credito cooperativo.

(17) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999 e le successive comunicazioni della Banca d'Italia in materia.

~~(18) – Cfr. combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 150-bis, comma 5, TUB.~~

~~(1819)~~ Cfr. l'art. 36 TUB, che non contempla la possibilità di trasformazione di una banca di credito cooperativo in banca popolare, e l'art. 150-bis, commi 1 e 4, TUB, secondo cui la banca di credito cooperativo non può eliminare dallo statuto le clausole di mutualità prevalente di cui all'art. 2514 del codice civile.

~~(1920)~~ Cfr. art. 150-bis, comma 5, TUB.

In particolare, l'operazione non è autorizzata se sussistono soluzioni alternative – ad esempio la fusione con altra banca di credito cooperativo, la ricapitalizzazione mediante azioni di finanziamento, l'intervento di un sistema di garanzia tra banche della categoria – che consentono di continuare l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo e di evitare la dispersione delle riserve patrimoniali destinate allo svolgimento dell'attività bancaria in questa forma.

SEZIONE III

OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci

Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente nei confronti dei propri soci.

Il principio della prevalenza dell'operatività con i soci è rispettato quando più del 50% delle esposizioni è verso soci cooperatori (o è garantito da soci cooperatori).

Ai fini del calcolo della "prevalenza", sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

- amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Per esposizione garantita si intende:

- il finanziamento verso non socio assistito da una garanzia del socio ammissibile come tecnica di attenuazione del rischio di credito che permette – in applicazione del "principio di sostituzione" – di considerarlo come un'esposizione diretta verso il garante;
- fuori dei casi del primo alinea, un finanziamento per il quale il socio è responsabile in solido con il debitore non socio (1).

Lo statuto indica le modalità con cui la banca dà attuazione al principio della "prevalenza".

L'autorità competente può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci cooperatori, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che le esposizioni verso soggetti diversi dai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

(1) A titolo esemplificativo, si considerano esposizioni/crediti verso o garantiti da soci: i finanziamenti concessi a una società semplice o in nome collettivo a cui partecipa il socio oppure a una società in accomandita semplice di cui il socio sia uno degli accomandatari; i finanziamenti concessi a società di capitali o a non soci per la quota assistita dalla garanzia rilasciata dal socio della BCC; i finanziamenti cointestati al socio e al non socio limitatamente alla quota di spettanza del socio (se la responsabilità di quest'ultimo è solidale e illimitata, si considera l'intero importo del finanziamento). Non rientrano fra le esposizioni verso soci: i finanziamenti intestati personalmente ed esclusivamente a soggetto non socio, ancorché coniuge, parente o affine di un socio; i finanziamenti a società in accomandita semplice nella quale il socio sia accomandante.

Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale (2). Non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite da:

- amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- la capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni verso schemi di investimento (3), ove compatibili con la specifica disciplina delle banche di credito cooperativo (4), sono considerate, di norma, come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci. Tuttavia, se la banca di credito cooperativo applica uno degli approcci previsti dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni e di partecipazioni detenibili (es. *look through* totale o parziale, *structure-based approach* etc.) (5) ed è in grado di conoscere e verificare nel continuo la qualifica di socio e la localizzazione delle controparti sottostanti lo schema di investimento, la banca può considerare le esposizioni sottostanti, in tutto o in parte a seconda dei casi, come esposizioni verso soci e nel territorio di competenza (6).

Le esposizioni dirette, indirette e sintetiche delle banche di credito cooperativo, sia verso i soggetti del settore finanziario sia verso le imprese non finanziarie, sono considerate ai fini del rispetto delle norme sull'operatività prevalente a favore dei soci e del limite di operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale.

3. Attività esercitabili

Le banche di credito cooperativo indicano nei propri statuti le attività che esercitano.

Esse possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali, nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che:

- l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita;

(2) Entro il limite indicato ("plafond dell'operatività fuori zona") sono contenute tutte le esposizioni "fuori zona", ivi comprese le partecipazioni. Per le partecipazioni valgono gli specifici limiti stabiliti dalla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII. Le esposizioni nei confronti dei soci e quelle dagli stessi garantite secondo le condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione si considerano assunte nella zona di competenza territoriale della banca.

(3) Si intendono esposizioni verso schemi di investimento gli investimenti, i finanziamenti e ogni altra esposizione verso organismi di investimento collettivo, cartolarizzazioni, società veicolo, holding di partecipazioni e altre strutture societarie o contrattuali attraverso le quali la banca assume rischi verso attività e/o controparti sottostanti.

(4) Cfr. in particolare le speciali disposizioni in materia di partecipazioni detenibili dalle banche di credito cooperativo contenute nella Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VIII.

(5) Cfr. art. 390, par. 7, CRR e relativi Regolamenti delegati della Commissione e Linee guida dell'EBA; e, con riferimento agli investimenti indiretti in *equity* o in immobili, Parte III, Capitolo 1, Sezione VI, par. 4.1.

(6) Restano naturalmente fermi i limiti alle grandi esposizioni e i limiti agli investimenti in partecipazioni e in immobili (cfr. CRR Parte Quattro; Circolare 285, Parte III, Capitolo 1 e Capitolo 10).

- nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. In particolare, le banche di credito cooperativo:
 - contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" (7) entro il 2% dei fondi propri, innalzabile al 5% con l'approvazione della capogruppo;
 - possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iv) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca;
 - possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate (8).

4. Partecipazioni

Le banche di credito cooperativo rispettano su base individuale la speciale disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili prevista per esse (Circolare n. 285, Parte Prima Terza, Titolo XXX, Capitolo 1, Sezione VIIIIX).

~~Il limite di concentrazione delle partecipazioni in imprese non finanziarie previsto dalle richiamate disposizioni può essere innalzato al 5% dei fondi propri, con l'approvazione della capogruppo (9), sempre che si tratti di partecipazioni in categorie di imprese e in settori economici coerenti con la mutualità e il localismo (es. imprese cooperative, PMI, fondi promossi da organismi di categoria). Resta fermo il limite complessivo del 15% dei fondi propri.~~

~~In linea con i limiti e divieti all'assunzione di partecipazioni in banche e altri soggetti di natura finanziaria previsti dalla disciplina sopra richiamata e in coerenza con le previsioni del TUB sul gruppo bancario cooperativo (10), una banca di credito cooperativo non può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Le banche di credito cooperativo possono invece partecipare, insieme con la propria capogruppo, al controllo congiunto di società strumentali del gruppo bancario cooperativo.~~

(7) Cfr. art. 352 CRR.

(8) Sono elementi caratteristici, ad esempio, l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante. La banca di credito cooperativo può stipulare con controparti istituzionali contratti derivati volti a pareggiare la propria esposizione al rischio derivante dalle componenti derivative contenute nei finanziamenti strutturati conclusi con la clientela.

~~(9) L'assunzione di queste partecipazioni è da considerarsi come operazione di rilievo strategico ai sensi della disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo (Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6).~~

~~(10) Si fa riferimento, in particolare, alla previsione per cui il contratto di coesione "assicura l'esistenza di una situazione di controllo, come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" (art. 37 bis, comma 1, lettera a), TUB). Sul punto, cfr. anche Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.1., nota (1).~~

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Banche di credito cooperativo

Sezione III – Operatività

Restano ferme le disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo a livello consolidato ed eventualmente a livello sub-consolidato.

SEZIONE IV

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI

Le banche di credito cooperativo destinano almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale.

Una quota pari al 3% degli utili netti annuali è corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le restanti quote possono essere utilizzate, secondo quanto stabilito dallo statuto o dall'organo assembleare, per:

- a) la rivalutazione delle azioni, come previsto dalle norme in materia di cooperazione;
- b) l'assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;
- c) la distribuzione ai soci dei dividendi;
- d) finalità di beneficenza o mutualità.

I ristorni ai soci, se previsti dallo statuto della banca, sono corrisposti in modo che il relativo ammontare non ecceda il 50% ~~per cento~~ dell'utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici nelle misure previste dalla legge. L'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale.

I ristorni, laddove previsti dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento assembleare che stabilisce la ripartizione delle competenze in materia tra l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci e prevede il coinvolgimento di quest'ultima nella definizione dell'ammontare e dei parametri di calcolo.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il numero minimo di soci richiesto per l'apertura di sedi distaccate, previsto dal par. 4 della Sezione II (1), non ha portata retroattiva. Esso si applica, quindi, solo in caso di apertura di nuove sedi distaccate e non anche alle sedi distaccate autorizzate ed esistenti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

Secondo quanto previsto alla Sezione III, par. 2, non rientrano nel limite della competenza territoriale le esposizioni verso o garantite dalla capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza, nonché gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido; in deroga a tale previsione, non sono computate nel limite del 5% alle esposizioni "fuori zona" le esposizioni nei confronti di altre banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, in essere alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

(1) Si fa riferimento al numero minimo di 500 soci, aumentato rispetto ai 200 previsti dalla normativa previgente.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Parte Quarta – Consultazione sulle modifiche alla disciplina relativa alle “Riserve di capitale”

Le Disposizioni in materia di riserve di capitale sono modificate per recepire le novità introdotte dalla CRD VI.

In particolare, nel caso in cui la banca sia vincolata dall'*output floor* introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1623, l'importo nominale del capitale primario di classe 1 richiesto per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e per la riserva di capitale per le O-SII - se la banca è classificata come altro ente a rilevanza sistemica - potrebbe aumentare anche in assenza di un aumento del rischio macroprudenziale o sistemico. In questi casi, la Banca d'Italia riesamina la calibrazione delle citate riserve almeno con la stessa frequenza prevista per il loro riesame periodico, per assicurarne l'appropriatezza (*cfr.* Sez. IV, par. 2 e Sez. V, par. 1).

Inoltre, si specifica che tra i rischi macroprudenziali o sistemici coperti dalla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico possono essere inclusi anche quelli derivanti dai cambiamenti climatici, purché non coperti con altri strumenti macroprudenziali (*cfr.* Sez. I, par. 1 e Sez. V, par. 1).

Infine, in un'ottica di semplificazione, nel caso in cui una decisione su un qualsiasi coefficiente tra la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la riserva di capitale per le G-SII e la riserva di capitale per le O-SII determini la diminuzione dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, si prevede che trovi applicazione una più semplice procedura di notifica tra le autorità (*cfr.* Sez. IV, par. 3).

Da ultimo, sono aggiornati i riferimenti alle fonti normative (*cfr.* Sez. I, par. 2).

Entrata in vigore delle modifiche proposte

Il regime di entrata in vigore e prima applicazione delle nuove disposizioni sarà specificato nell'atto di emanazione dell'aggiornamento alla Circolare n. 285.

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*), la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution buffer – G-SII buffer*), la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institution buffer – O-SII buffer*) e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*). Il presente Capitolo disciplina altresì la riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution leverage ratio buffer – G-SII leverage ratio buffer*).

L'imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito, nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o nazionale di alcune banche e ad altri rischi di natura macroprudenziale o sistemica (intesi come la possibilità che si verifichi una perturbazione del sistema finanziario di rilevanza tale da avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario stesso e per l'economia reale), inclusi quelli derivanti dai cambiamenti climatici.

Ciascuna riserva assolve a una funzione specifica; in particolare:

- la riserva di conservazione del capitale è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Sez. II);
- la riserva di capitale anticiclica ha lo scopo di rafforzare la dotazione patrimoniale del settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. A differenza della riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica è imposta soltanto nei periodi di crescita del credito ed è calcolata secondo i criteri di cui alla Sez. III;
- le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII buffer*) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (*O-SII buffer*), nonché quella del coefficiente di leva finanziaria per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII leverage ratio buffer*) sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a quegli intermediari che per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o nazionale, pongono rischi per il sistema finanziario più elevati di quelli degli altri intermediari (cfr. Sez. IV);

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ha lo scopo di prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali o sistemici, inclusi quelli derivanti dai cambiamenti climatici, non altrimenti coperti con gli strumenti macroprudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica di cui alla sezione III del presente capitolo e dalle riserve di capitale per le G-SII o per le O-SII disciplinate nella sezione IV del presente capitolo. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni o a un sottoinsieme di esposizioni e a tutte le banche o a uno o più sottoinsiemi di banche che presentano profili di rischio simili (cfr. Sez. V).

Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle distribuzioni; ~~inoltre~~ esse si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale secondo la misura richiesta (cfr. Sez. VI).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b), d) e d-bis), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su queste materie;
 - art. 53-bis, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
 - art. 53-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'articolo 5 del RMVU e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b), d) ed e) e co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o uno solo o alcuni suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, ~~le partecipazioni detenibili~~, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su queste materie;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 67-ter, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario; e comma 1-bis, che prevede che per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), questi provvedimenti sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare:
 - le metodologie che le autorità competenti o designate devono utilizzare per qualificare un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE come G-SII nonché delle metodologie per la definizione delle sottocategorie in cui classificare le G-SII e le relative modalità di classificazione sulla base della loro rilevanza sistemica e tenendo conto degli standard internazionali (art. 131, par. 18 CRD);
 - il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi della Sez. III (art. 140, par. 7 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD (1), in particolare il Tit. VII, Capo 4;
- il CRR (2);
- d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e successive modificazioni recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- il documento Basilea 3;
- le comunicazioni del *Financial Stability Board* in materia di:
 - “*Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions*”, del novembre 2011;
 - “*Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks*”, dell'aprile 2012;

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 [e dalla Direttiva \(UE\) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024](#).

(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, dal Regolamento (UE) n. 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020 [e dal Regolamento \(UE\) n. 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024](#).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *“Update of group of global systemically important banks (G-SIBs);*
- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di:
 - *“Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions”,* del novembre 2011;
 - *“Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks”,* dell’aprile 2012;
 - *“Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)”,*
 - *“Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer”,* del dicembre 2010;
 - *“A framework for dealing with domestic systemically important banks”,* dell’ottobre 2012;
 - *“Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement”,* del luglio 2013.
- le raccomandazioni del CERS previste ai sensi dell’art. 135, par. 1 e dell’art. 138 CRD in materia rispettivamente di:
 - determinazione dei coefficienti anticiclici da parte delle autorità competenti o designate (CERS/2014/1 del 18 giugno 2014);
 - adeguatezza dei coefficienti anticiclici applicabili alle esposizioni verso Stati extracomunitari (CERS/2015/1 dell’11 dicembre 2015);
- gli orientamenti dell’ABE previsti ai sensi dell’art. 131, par. 3 CRD, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione delle O-SII e modalità di applicazione della riserva di capitale per le O-SII (EBA/GL/2014/10);
- gli orientamenti dell’ABE (EBA/GL/2020/13) emanati ai sensi dall’art. 133, par. 6, CRD, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione degli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità all’art. 133, par. 5, lett. f), CRD;
- gli orientamenti dell’ABE (EBA/GL/2020/14) in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa, come successivamente emendati dagli orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/14 (EBA/GL/2023/10).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- *“altre banche a rilevanza sistemica (other systemically important institutions – O-SII)”* per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 2;
- *“autorità competente di uno Stato extracomunitario”* per l’autorità di uno Stato extracomunitario competente a determinare il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario;
- *“autorità designata”* per l’autorità di uno Stato membro diverso dall’Italia designata a determinare il coefficiente anticiclico applicabile in quello Stato;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*banca autorizzata a livello nazionale*” per una banca autorizzata nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata è responsabile per la determinazione del coefficiente anticiclico;
- “*banche a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions – G-SII)*” per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 1;
- “*coefficiente anticiclico interno*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 2);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato extracomunitario applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3 e 4);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3);
- “*coefficiente anticiclico specifico della banca*” per il coefficiente che le banche devono moltiplicare per la loro esposizione complessiva al rischio al fine di determinare l’ammontare della riserva di capitale anticiclica specifica della banca (cfr. Sez. III, par. 5);
- “*distribuzione in relazione al capitale primario di classe I*” per la distribuzione di capitale primario di classe 1 (CET1) effettuata attraverso:
 - a) il pagamento di dividendi;
 - b) la distribuzione di bonus, pagati in tutto o in parte, in azioni o in altri strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR (3);
 - c) il riscatto o l’acquisto da parte della banca di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
 - d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
 - e) la distribuzione di elementi di cui all’art. 26, par. 1, lettere da (b) a (e) CRR (4);
- “*esposizione complessiva al rischio*”: l’importo calcolato secondo quanto previsto all’art. 92, par. 3 CRR;
- “*esposizioni creditizie rilevanti*”: includono tutte le classi di esposizioni – ad eccezione di quelle di cui alle lettere da (a) ad (f) dell’art. 112 CRR (5) – soggette:

(3) Ossia, gli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1, in quanto soddisfano i requisiti di cui all’art. 28 o, ove applicabile, all’art. 29 CRR.

(4) Ossia: le riserve di sovrapprezzo azioni relative agli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1; gli utili non distribuiti; le altre componenti di conto economico complessivo accumulate (*accumulated other comprehensive income*); le altre riserve.

(5) Sono oggetto di eccezione le esposizioni verso: i) amministrazioni centrali o banche centrali; ii) amministrazioni regionali o enti territoriali autorità locali; iii) enti pubblici organismi del settore pubblico; iv) banche multilaterali di sviluppo; v) organizzazioni internazionali; vi) banche e imprese di investimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- a) ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ai sensi della Parte Tre, Tit. II CRR;
 - b) se l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio specifico, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 2 ~~oppure dei rischi incrementali di default e di migrazione, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 5~~ CRR;
 - c) in caso di esposizione verso una cartolarizzazione, ai requisiti patrimoniali di cui alla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 CRR;
- “*indicatore di riferimento*” per l'indicatore di riferimento per la determinazione del coefficiente anticiclico interno, fissato dalla Banca d'Italia ai sensi della Sez. III, par. 2;
- “*requisito combinato di riserva di capitale*” per l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
 - a) della riserva di capitale anticiclica specifica della banca;
 - b) della riserva di capitale per le G-SII;
 - c) della riserva di capitale per le O-SII;
 - d) della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- “*riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer)*” per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. III;
- “*riserva di capitale per le G-SII*” per il capitale primario di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 1;
- “*riserva di capitale per le O-SII*” per il capitale primario di classe 1 che le O-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 2;
- “*riserva di conservazione del capitale*” (*capital conservation buffer*) per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. II;
- “*riserva di capitale a fronte del rischio sistemico*” (*systemic risk buffer*) per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. IV.
- “*riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII*” per il capitale di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, CRR.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche italiane ed alle succursali in Italia di banche extracomunitarie secondo quanto indicato nell'Allegato A delle Disposizioni introduttive, Capitolo Ambito di applicazione;
- su base consolidata:
 - a) alle capogruppo;
 - b) alle imprese di riferimento;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

c) alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *approvazione o diniego dell'approvazione del piano di conservazione del capitale (Sez. VI; termine: 60 giorni);*
- *individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII e della riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII (Sez. IV, termine: 75 giorni);*
- *individuazione delle O-SII e applicazione della riserva di capitale per le O-SII (Sez. IV, termine: 150 giorni).*

SEZIONE I-bis

DISPOSIZIONI COMUNI

...omissis...

SEZIONE II

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

...omissis...

SEZIONE III

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

...omissis...

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

SEZIONE IV

RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII

La Banca d'Italia individua e classifica le G-SII autorizzate in Italia, in base alla metodologia (di base e aggiuntiva) individuata dal regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD (1) (2).

La Banca d'Italia, ai fini della valutazione della rilevanza sistemica globale, applica gli orientamenti EBA in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14 come emendate da ultimo dalle EBA/GL/2023/10). In tale ambito le banche di cui al par. 6 delle EBA/GL/2020/14 sono soggette agli obblighi di segnalazione e informativa di cui ai paragrafi 10-*bis*, 12, 13 e 14 delle EBA/GL/2020/14 come emendate da ultimo dalle EBA/GL/2023/10 (3).

Possono assumere la qualifica di G-SII esclusivamente le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari non controllati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, così come definiti rispettivamente all'art. 4, par. 1, punti 29, 31 e 33 CRR. Non possono assumere la qualifica di G-SII le banche che siano filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE.

Per ciascun soggetto valutato, la metodologia di base assegna un punteggio che consente la classificazione delle G-SII in almeno 5 sottocategorie. I punteggi soglia tra le varie sottocategorie sono chiaramente definiti e fissati in modo da rappresentare la rilevanza sistemica delle banche in maniera linearmente crescente, ad eccezione della quinta sottocategoria e di qualsiasi sottocategoria superiore aggiunta. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di capitale primario di classe 1 che le G-SII devono detenere a livello consolidato.

Per ciascun soggetto valutato la metodologia aggiuntiva assegna un punteggio complessivo aggiuntivo sulla base del quale la Banca d'Italia può disporre la riclassificazione del soggetto in una categoria inferiore ai sensi della lett. c) dell'ultimo capoverso del presente paragrafo.

Alla sottocategoria più bassa è associata una riserva di capitale per le G-SII pari all'1% dell'esposizione complessiva al rischio e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5% dell'esposizione complessiva al rischio.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le G-SII associato alla sottocategoria in cui sono classificate con capitale primario di classe 1.

La Banca d'Italia può:

(1) Per la metodologia di base cfr. art. 131, par. 2, CRD; per la metodologia aggiuntiva cfr. art. 131, par. 2-*bis*, CRD. Per la data di applicazione delle disposizioni del regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD cfr. articolo 3 del medesimo regolamento.

(2) Rileva, altresì, la lista annualmente pubblicata dal Financial Stability Board nel documento “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”.

(3) Le disposizioni contenute nelle EBA/GL/2023/10 si applicano a partire dal 20 maggio 2024.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

- a) riclassificare la G-SII in una sottocategoria superiore;
- b) classificare una banca che ha un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto per la classificazione nella sottocategoria più bassa in tale sottocategoria o in una sottocategoria più elevata, assegnandole in tal modo lo status di G-SII;
- c) riclassificare la G-SII in una sottocategoria inferiore sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo ottenuto con la metodologia aggiuntiva (4).

2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile

La Banca d'Italia individua le O-SII autorizzate in Italia.

Possono assumere tale qualifica le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari.

Ai fini dell'individuazione delle O-SII, la Banca d'Italia valuta la rilevanza sistemica almeno sulla base dei seguenti criteri:

- a) le dimensioni;
- b) la rilevanza per l'economia dell'Unione o dell'Italia;
- c) la rilevanza delle attività transfrontaliere;
- d) l'interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

La Banca d'Italia può imporre a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII pari a sino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio oppure, previa autorizzazione della Commissione europea, anche superiore al 3%.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le O-SII con capitale primario di classe 1.

Nell'imporre la riserva di capitale per le O-SII, la Banca d'Italia rispetta le seguenti condizioni:

- a) la riserva di capitale per le O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario, o su parti dello stesso, di altri Stati membri o dell'Unione, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
- b) riesamina almeno annualmente il livello di riserva imposto;
- c) riesamina, entro la data del riesame annuale di cui alla lettera b), il livello della riserva qualora per una O-SII divenga vincolante l'output floor previsto dall'articolo 92, par. 3 CRR, per assicurarne l'appropriatezza.

La Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione con cui impone la riserva di capitale per le O-SII o ne modifica il livello fino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio, ne dà comunicazione al CERS. La suddetta comunicazione è effettuata tre mesi prima della pubblicazione della decisione nel caso in cui si intenda imporre o modificare una riserva di

(4) Cfr. regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

capitale per le O-SII per un livello superiore al 3% dell'esposizione complessiva al rischio. La comunicazione reca in dettaglio:

- a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale per le O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
- b) una valutazione, basata sulle informazioni disponibili, del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale per le O-SII sul mercato interno;
- c) il livello della riserva di capitale per le O-SII che si intende applicare.

Fermo restando il potere della Banca d'Italia di imporre la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII fino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio, nei casi in cui una O-SII sia una filiazione di una G-SII o di una O-SII impresa madre nell'UE e sia soggetta a una riserva di capitale per G-SII o O-SII a livello consolidato, il livello di riserva di capitale per le O-SII applicabile su base individuale o sub-consolidata non può eccedere l'importo inferiore tra:

- a) la somma del coefficiente più elevato della riserva per le G-SII o le O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- b) il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio o il coefficiente superiore al 3% applicato al gruppo su base consolidata previa autorizzazione della Commissione.

3. Disposizioni comuni

Qualora una banca o un gruppo bancario siano soggetti, a livello consolidato, sia alla riserva per le G-SII, sia alla riserva per le O-SII, applicano la riserva di capitale più elevata.

La Banca d'Italia comunica al CERS la lista delle G-SII e delle O-SII nonché le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata, fornendo un'esauriente motivazione in caso di esercizio o meno dei poteri di cui all'ultimo capoverso, par. 1 della presente sezione. La Banca d'Italia pubblica la sottocategoria cui ciascuna G-SII è assegnata.

La Banca d'Italia riesamina annualmente l'individuazione delle G-SII e delle O-SII e la classificazione delle G-SII nelle rispettive sottocategorie e ne comunica l'esito alle banche interessate e al CERS. La Banca d'Italia pubblica annualmente la lista aggiornata delle G-SII e delle O-SII e le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

Qualora una banca sia soggetta a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente alla sezione V del presente capitolo, tale riserva si cumula con la riserva per le O-SII o per le G-SII applicata conformemente alla presente sezione.

Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente alla sezione V e del coefficiente della riserva per le O-SII o per le G-SII cui è soggetta la stessa banca sia superiore al 5%, si applica la procedura di cui al paragrafo 2, relativa all'applicazione di una riserva di capitale per le O-SII per un livello superiore al 3% dell'esposizione complessiva al rischio.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

La procedura di cui al paragrafo 2 non si applica se viene mantenuto inalterato o viene diminuito il livello di una qualsiasi tra la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la riserva di capitale per le G-SII e la riserva di capitale per le O-SII.

SEZIONE V

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

1. Calcolo del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici, inclusi quelli derivanti dai cambiamenti climatici, non altrimenti coperti con gli strumenti macroprudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica di cui alla sezione III del presente capitolo e dalle riserve di capitale per le G-SII o per le O-SII disciplinate nella sezione IV del presente capitolo. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le banche o a uno o più sottoinsiemi di banche, su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (B_{SR}) come segue:

$$B_{SR} = r_T * E_T + \sum_i r_i * E_i$$

in cui:

B_{SR} = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_T = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di una banca;

E_T = l'esposizione complessiva al rischio;

i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni elencate nel presente paragrafo a cui è possibile applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_i = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio del sottoinsieme di esposizioni i);

E_i = l'esposizione complessiva al rischio di una banca per il sottoinsieme di esposizioni.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento:

- a) a tutte le esposizioni localizzate in Italia;
- b) alle seguenti esposizioni settoriali localizzate in Italia:
 - i. tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

- ii. tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto precedente;
- iii. tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;
- iv. tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto precedente;
- c) a tutte le esposizioni localizzate in altri Stati membri, fatti salvi i casi previsti nel punto iii) del quarto capoverso, par. 2 della presente sezione e ultimo capoverso del par. 2 della presente sezione;
- d) alle esposizioni settoriali di cui alla lettera b) localizzate in Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità al par. 3;
- e) alle esposizioni localizzate in Stati extracomunitari;
- f) a sottoinsiemi di esposizioni di una delle categorie di cui alla lettera b), in linea con le EBA/GL/2020/13.

Il coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico relativo a un insieme o a un sottoinsieme di esposizioni è dato dalla somma dei coefficienti della riserva applicabili alle esposizioni elencate nel capoverso precedente che appartengono a quell'insieme o a quel sottoinsieme di esposizioni.

Il coefficiente della riserva può assumere valori multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di banche e di esposizioni possono essere introdotti valori del coefficiente differenti.

Nell'imporre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la Banca d'Italia assicura che:

- a) la riserva non sia di ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno comportando effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario di singoli Stati membri o su quello dell'Unione europea;
- b) la riserva sia riesaminata almeno ogni due anni;
- c) la riserva non sia utilizzata per far fronte ai rischi coperti ~~dalla riserva di capitale anticiclica e da quelle di capitale per le G-SII e per le O-SII~~:
 - i. dalla riserva di capitale anticiclica e da quelle di capitale per le G-SII e per le O-SII;
 - ii. dall'output floor previsto dall'articolo 92, par. 3 CRR;
- d) nei casi in cui la riserva sia applicata all'esposizione complessiva al rischio di una banca e per essa divenga vincolante l'output floor di cui all'articolo 92, par. 3 CRR, la riserva sia riesaminata entro il biennio di cui al punto (b), per assicurare l'appropriatezza della sua calibrazione.

2. Procedura di notifica

La Banca d'Italia, prima della pubblicazione della decisione con cui impone uno o più

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS. Se la banca alla quale vengono imposti uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, la Banca d'Italia ne dà comunicazione anche alle autorità di tale Stato membro.

Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica alle esposizioni localizzate in uno Stato terzo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al CERS.

Nella notifica si definisce in modo dettagliato:

- a) il rischio macroprudenziale o sistemico rilevato in Italia;
- b) le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici individuati costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare l'applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
- d) sulla base delle informazioni a disposizione, una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno;
- e) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che la Banca d'Italia individua, le esposizioni a cui si applicano tali coefficienti nonché le banche soggette a tali coefficienti;
- f) laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui si ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva di capitale per le O-SII di cui alla sezione IV del presente capitolo.

Qualora l'imposizione o l'aumento di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicati ad un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al quinto capoverso del par. 1 dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico:

- (i) fino al 3% con riferimento a ciascuno di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione di adozione di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS conformemente alla procedura per la notifica di cui al presente paragrafo. ~~In questo caso, il calcolo del coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non include il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità del par. 3;~~
- (ii) superiore al 3% e fino al 5% con riferimento a uno qualsiasi di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia, prima della pubblicazione della decisione di adozione di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ~~ne dà comunicazione al CERS conformemente alla~~ richiede, nell'ambito della procedura per la notifica di cui al presente paragrafo ~~e chiede contestualmente il parere, i pareri~~ della Commissione europea e del CERS. In caso di parere negativo della Commissione, la Banca d'Italia può non conformarsi a tale parere, motivando la scelta compiuta. Se ~~la banca~~ una o più banche a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro

Stato membro, ~~la Banca d'Italia, nell'ambito della procedura di notifica, richiede una raccomandazione da parte della Commissione europea e del CERS. in caso di parere negativo~~ della Commissione europea e del CERS. ~~Se nonché di disaccordo tra~~ la Banca d'Italia e l'autorità dell'impresa madre ~~sono in disaccordo~~ in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale banca ~~e in caso di raccomandazione negativa della Commissione europea e del CERS~~, la Banca d'Italia può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE;

- (iii) superiore al 5 % con riferimento a uno qualsiasi di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia chiede l'autorizzazione della Commissione europea prima di applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Per ciascuno dei casi *sub* i), ii) e iii), il calcolo del coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non include il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro conformemente al par. 3.

Le previsioni indicate al capoverso precedente non si applicano quando la decisione di adozione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non modifica o comporta una riduzione del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico già precedentemente adottato.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito informatico informazioni relative all'imposizione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. In particolare, sono pubblicate almeno le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- b) le banche alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- c) le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- d) le ragioni dell'imposizione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- e) la data a decorrere dalla quale le banche applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposta o modificata;
- f) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni localizzate in tali paesi sono incluse nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

L'informazione di cui alla lettera d) del precedente capoverso non è inserita nella pubblicazione qualora possa pregiudicare la stabilità del sistema finanziario.

Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 della banca alla luce del relativo rischio sistemico, la Banca d'Italia può adottare misure aggiuntive conformemente alla Parte prima, Titolo II.

Qualora la Banca d'Italia decida di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni esistenti in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni localizzate all'interno dell'Unione, salvo quanto disposto nel par. 3.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

3. Riconoscimento reciproco del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro e applicarlo alle banche autorizzate a livello nazionale per le esposizioni collocate nello Stato membro che ha imposto la suddetta riserva. In questi casi, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al CERS.

Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico introdotto da un altro Stato membro, la Banca d'Italia tiene conto delle informazioni fornite dal suddetto Stato membro.

Se la Banca d'Italia riconosce per le banche autorizzate in Italia un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposto da un altro Stato membro, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposta dalla Banca d'Italia conformemente alla presente Sezione, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica soltanto la riserva più elevata.

La Banca d'Italia, quando fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

SEZIONE V-bis

RISERVA DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA PER LE G-SII

...omissis...

SEZIONE VI

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

...omissis...

Parte Quinta – Consultazione sulle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari”

Le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari sono modificate per recepire le modifiche apportate dalla CRD VI alla disciplina UE.

Nello specifico, il termine per la trasmissione al candidato acquirente della comunicazione di avvio del procedimento (*Acknowledgement of Receipt* o *AoR*) da parte dell’Autorità competente è innalzato da 2 a 10 giorni in linea con la CRD VI. La modifica non riguarda gli intermediari per i quali è previsto a livello europeo un diverso termine. In linea con la CRD VI, le Disposizioni sono modificate per introdurre un obbligo di consultazione dell’Autorità competente in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai fini della valutazione di tale rischio.

Ulteriori interventi riguardano l’affinamento delle Disposizioni, alla luce dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale e di supervisione, a livello europeo e internazionale. In particolare, si interviene sulle Disposizioni per allineare il quadro normativo all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza riferita alle cause riunite C-512/22 P e C-513/22 P in materia di trasferimenti infragruppo. In particolare, in questi casi viene eliminato l’obbligo di autorizzazione del partecipante qualificato indiretto che diventi partecipante qualificato diretto nell’impresa vigilata e si prevede un obbligo di comunicazione all’Autorità competente una volta perfezionata l’operazione.

Inoltre, le Disposizioni sono modificate con riferimento alla disciplina sull’azione di concerto, per allineare le presunzioni di concerto alle omologhe previsioni del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) in materia di OPA anche alla luce dell’esperienza applicativa, nonché per meglio chiarire il rapporto con la disciplina sul criterio del moltiplicatore.

In linea con gli standard internazionali in materia, nelle Disposizioni si introduce l’obbligo per gli intermediari di comunicare all’autorità di vigilanza ogni atto e fatto, di cui vengano a conoscenza, idoneo a incidere negativamente sull’idoneità dei soggetti autorizzati a detenere una partecipazione qualificata.

Infine, il documento di consultazione contiene interventi di coordinamento alla luce delle modifiche recentemente apportate al Testo Unico della Finanza.



Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari



PARTE I
PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità di vigilanza nazionali devono osservare nei procedimenti inerenti all'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario; l'obiettivo è assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all'interno del mercato unico, secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale.

La normativa europea di riferimento è contenuta nelle direttive 2013/36/UE (cd. CRD), 2014/65/UE (c.d. MiFID II), 2009/65/EC (c.d. UCITS), 2011/61/UE (c.d. AIFMD), 2009/110/EC (c.d. EMD), 2015/2366/UE (c.d. PSD II) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR), nonché negli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA); questi ultimi forniscono criteri e indirizzi applicativi per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate da parte delle Autorità competenti.

La disciplina degli assetti proprietari persegue l'obiettivo di evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. Per questa ragione essa prevede, tra l'altro, l'obbligo di autorizzazione preventiva all'acquisizione di una partecipazione qualificata, nonché obblighi di comunicazione in merito alle partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale (es. accordi che regolino o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto negli intermediari vigilati o in società che li controllano).

La disciplina prevede che l'Autorità competente valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le presenti disposizioni individuano tra l'altro – in conformità con le previsioni europee – i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate, i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata, le presunzioni di azione di concerto, le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in un intermediario, nonché gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.

Le presenti disposizioni si applicano in conformità con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (RMVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea (RQMVU), secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia per l'esercizio della supervisione sulle banche.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB e del TUF:

- art. 1, comma 2, lett. h-*quater*, del TUB e art. 1, comma 6-*bis*, del TUF, che definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
- artt. 6 e 6-*bis* del TUB, che disciplinano i rapporti con il diritto dell'Unione europea e la partecipazione della Banca d'Italia al SEVIF e al MVU, nonché i poteri della Banca d'Italia nell'ambito di quest'ultimo;
- Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;
- art. 25 del TUB, che prevede che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare;
- art. 26 del TUB, che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche;
- artt. 51 e 66 del TUB, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 61, comma 5, del TUB, che prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis* del TUB;
- artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), del TUB, che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5, e 64 del TUB;
- art. 114.13 del TUB, che prevede che ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26 e 52 del TUB;
- art. 114-*undecies* del TUB, che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;

- art. 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
- artt. 139 e 140 del TUB, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, in intermediari finanziari e in gestori di crediti in sofferenza;
- Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV, ~~e~~ SICAF e società di partenariato;
- ~~— art. 35-undecies, comma 1-ter, del TUF, che prevede che, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF;~~
- art. 189 del TUF, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV, ~~e~~ SICAF e società di partenariato;
- art. 199, comma 2, del TUF, che prevede che alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del TUB;
nonché dalle seguenti disposizioni:
- Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti

- creditizi e sulle imprese di investimento (CRD), come modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
 - Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II);
 - Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
 - Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
 - Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AMLD);
 - Direttiva (CE) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD);
 - Direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive (CE) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010 (AIFMD);
 - Direttiva (CE) 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (UCITS);
 - Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
 - Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
 - Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01);
 - d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (CE) 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva (CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione;
 - regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 25 del TUB, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei

partecipanti al capitale di banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gestori di crediti in sofferenza;

- regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”;
- Disposizioni della Banca d'Italia sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (Provvedimento del 26 ottobre 2021);
- Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021);
- Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*Autorità competente*”: per le banche e le SIM di classe 1, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMUVU; per le altre imprese vigilate, la Banca d'Italia;
- “*banca*”: la banca o la società capogruppo di un gruppo bancario, nonché le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 69.2 del TUB;
- “*candidato acquirente*”: la persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, intende acquisire o incrementare a qualsiasi titolo – anche di concerto con altre persone e anche in assenza di acquisti di partecipazioni – una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata, oppure intende detenere una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata a seguito di raggiungimento o superamento involontario di una delle soglie indicate nella definizione di “partecipazione qualificata”;
- “*controllo*”: il controllo come definito dall'articolo 23 del TUB;
- “*controparte centrale*”: il soggetto indicato nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (EMIR);

- *“impresa vigilata”*: la banca, l’intermediario finanziario, l’istituto di pagamento, l’istituto di moneta elettronica, il gestore di crediti in sofferenza, la SIM, la SGR, la SICAV, la SICAF, la società di partenariato, in cui il candidato acquirente intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata;
- *“incremento di una partecipazione qualificata”*: l’aumento di una partecipazione qualificata che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale nell’impresa vigilata pari o superiore al 20%, 30% o 50%, o che consenta di esercitare il controllo sull’impresa;
- *“influenza notevole”*: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell’impresa vigilata, senza averne il controllo;
- *“intermediari finanziari”*: gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB, ivi inclusi i confidi iscritti nel medesimo albo e le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF iscritte nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 del TUB, e le società capogruppo di gruppi finanziari di cui all’articolo 109 del TUB;
- *“partecipazioni”*: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- *“partecipazione qualificata”*: le partecipazioni che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell’impresa vigilata o che consentono di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sull’impresa;
- *“TUB”*: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- *“TUF”*: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini delle presenti Disposizioni, per le imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF:

- l’espressione *“istanza di autorizzazione”* va intesa come *“comunicazione preventiva”* e, conseguentemente, l’espressione *“soggetto istante”* va riferita al soggetto che presenta la comunicazione preventiva;
- le espressioni *“autorizzazione preventiva”* e *“provvedimento di accoglimento”* vanno intese come *“nulla osta”* oppure come *“decorso del termine entro il quale l’Autorità competente può vietare l’acquisizione”*;
- l’espressione *“provvedimento di rigetto”* dell’istanza di autorizzazione va intesa come *“divieto”* al compimento dell’acquisizione o dell’incremento.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.

4. Ambito di applicazione delle disposizioni

Le presenti disposizioni disciplinano gli obblighi di preventiva autorizzazione per coloro (*“candidati acquirenti”*) che intendono:

- a) acquisire a qualsiasi titolo partecipazioni qualificate in un'impresa vigilata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
- b) incrementare le partecipazioni qualificate già possedute quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando l'incremento comporta il controllo dell'impresa vigilata stessa;
- c) acquisire in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
 - 1) il controllo;
 - 2) una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel Capo III, paragrafo 3 ("Criterio del moltiplicatore");
- d) acquisire a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con l'impresa vigilata o di una clausola del suo statuto, il controllo o l'influenza notevole sull'impresa vigilata, o una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 20%, 30% o 50%, tenuto conto delle partecipazioni già possedute.

L'obbligo di autorizzazione preventiva si applica a tutti i candidati acquirenti che si trovino in una delle situazioni che precedono:

- i) direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo III;
- ii) da soli o di concerto, ai sensi degli articoli 22-bis del TUB e 15-bis del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo IV.

Le presenti disposizioni non si applicano con riferimento alle partecipazioni nel capitale di istituti di pagamento che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*, numero 8, del TUB, né con riferimento alle partecipazioni nel capitale di SICAV, ~~e~~ SICAF e società di partenariato in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i. ~~31~~, i-bis. ~~14~~ e i-quater.5, del TUF e nel capitale di gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2, del TUF.

5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei relativi diritti di voto, sono soggetti agli obblighi di autorizzazione sia il titolare della partecipazione sia il soggetto cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto.

Gli obblighi autorizzativi, quindi, ricadono anche in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti – direttamente o indirettamente – i diritti di voto per effetto, ad esempio, di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

- a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
- b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempre che il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiarare la volontà di esercitarli;
- c) pegno o usufrutto di partecipazioni;

- d) delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono sia sul prestatore, sul riportato o sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore o sull'acquirente a termine. Gli obblighi di autorizzazione non sorgono in capo al prestatario, al riportatore o all'acquirente a termine nel caso previsto dal Capo VI, paragrafo 1, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

Se le partecipazioni in un'impresa vigilata o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti – direttamente o indirettamente – per il tramite di un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione preventiva. Anche il disponente (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione preventiva, salvo che il *trustee* dimostri all'Autorità competente, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti alle partecipazioni né direttamente o indirettamente ⁽¹⁾, né in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione è richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nella stessa impresa vigilata, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che il fiduciario dimostri all'Autorità competente, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare – neppure indirettamente – alcuna influenza sulla gestione dei diritti inerenti alle partecipazioni.

6. Trasferimenti infragruppo

Quando una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è trasferita tra due o più soggetti appartenenti a un medesimo gruppo, sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione soltanto i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata ~~e il soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione qualificata nell'impresa vigilata. Il soggetto al vertice del gruppo e gli altri soggetti appartenenti al gruppo già autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata non sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione.~~

(*omissis...*)

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo, la possibilità di esercitare indirettamente un'influenza sull'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni può configurarsi nel caso in cui al disponente o ai beneficiari sia attribuito un potere di revoca del *trustee*.

CAPO IV

AZIONE DI CONCERTO

1. Azione di concerto

È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nel Capo I, paragrafo 4, oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole. In questi casi, tutti coloro che agiscono di concerto sono soggetti all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi del Capo I, paragrafo 4, fermo restando quanto previsto dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1.4 ("Semplificazioni per la presentazione dell'istanza").

Ai fini del presente Capo, la verifica del raggiungimento o del superamento delle soglie indicate nel Capo I, paragrafo 4, è condotta – secondo le modalità di calcolo delle partecipazioni individuate nel Capo II – con riferimento alla somma delle partecipazioni nell'impresa vigilata dei soggetti che agiscono di concerto ⁽¹⁾, anche in assenza di acquisti nel capitale dell'impresa vigilata oppure quando l'acquisizione o l'incremento della partecipazione sono effettuati da uno solo dei soggetti.

Ai fini degli obblighi di autorizzazione preventiva all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata indiretta, la sussistenza di un'azione di concerto rileva soltanto tra soggetti che acquisiscono o detengono partecipazioni indirette nell'impresa vigilata, calcolate sulla base del criterio del controllo secondo quanto previsto nel Capo III, paragrafo 2 ("Criterio del controllo"). La sussistenza di un'azione di concerto non rileva, invece, tra soggetti che acquisiscono o detengono partecipazioni indirette nell'impresa vigilata, calcolate sulla base del criterio del moltiplicatore, secondo quanto previsto nel Capo III, paragrafo 3 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In caso di patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata, ai fini della verifica del raggiungimento o superamento delle soglie si considerano le partecipazioni complessivamente detenute dagli aderenti al patto, salvo che gli aderenti dimostrino la non sussistenza del concerto relativamente alle partecipazioni non conferite nel patto.

⁽²⁾ ~~Ai fini degli obblighi di autorizzazione preventiva all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata, la sussistenza di un'azione di concerto rileva anche tra soggetti che acquisiscono o detengono partecipazioni indirette nell'impresa vigilata, calcolate sulla base del criterio del controllo secondo quanto previsto nel Capo III, paragrafo 2 ("Criterio del controllo"). In particolare, ~~la~~ sussistenza di un'azione di concerto non rileva tra soggetti che esercitano congiuntamente il controllo su un candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore, né tra soggetti che detengono partecipazioni in un candidato acquirente, diretto o indiretto, senza esercitare il controllo su di esso, né tra soggetti che detengono partecipazioni in un candidato acquirente, diretto o indiretto, senza esercitare il controllo su di esso.~~

2. Presunzioni e indici di concerto

Si presume che agiscano di concerto, anche in assenza di acquisti di partecipazioni e salvo prova contraria:

- a) gli aderenti a un patto, ancorché invalido o inefficace:
 - 1) avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata;
 - 2) avente per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sull'impresa vigilata;
- b) una società e i soggetti che in essa svolgono funzioni di amministrazione e direzione;
- c) un soggetto e il coniuge, la persona legata in unione civile o in convivenza di fatto, gli affini e i parenti in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado nonché i figli del coniuge e del convivente

c-bis) un soggetto, il suo controllante e le società da esso controllate;

c-ter) le società sottoposte a comune controllo.

Ai fini degli obblighi di autorizzazione preventiva all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata, le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) assumono rilievo anche congiuntamente.

Per verificare la sussistenza di un'azione di concerto sono altresì considerati almeno i seguenti indici:

- a) la presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti da parte di due o più soggetti nell'impresa vigilata ⁽³⁾;
- b) patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione tra due o più soggetti per l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata;
- c) la cooperazione tra due o più partecipanti, anche attraverso la presentazione di liste di candidati, per la nomina dei componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata ⁽⁴⁾;
- d) l'utilizzo da parte di uno o più soggetti della stessa fonte di finanziamento per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni nell'impresa vigilata;
- e) ~~la circostanza che le partecipazioni nell'impresa vigilata siano acquisite o detenute da società sottoposte a comune controllo.~~

La cooperazione tra più soggetti non configura di per sé un'azione di concerto:

⁽³⁾ Questo indice può assumere rilevanza in concreto quando l'impresa vigilata presenti caratteristiche di concentrazione dell'azionariato.

⁽⁴⁾ Ai fini della sussistenza di un'azione di concerto, non rilevano di per sé la cooperazione tra partecipanti per la nomina di uno o più componenti in rappresentanza della minoranza né gli accordi per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, sempre che tali liste candidino un numero di soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere oppure siano programmaticamente preordinate all'elezione di rappresentanti della minoranza.

- i) in presenza di accordi che hanno ad oggetto il solo trasferimento di partecipazioni o che prevedono obblighi e/o limitazioni relativamente al trasferimento o alla sottoscrizione di partecipazioni ⁽⁵⁾;
- ii) nell’ambito del dialogo tra l’impresa vigilata e la generalità dei soci;
- iii) in caso di esercizio congiunto da parte dei soci dei diritti previsti dal TUB (art. 70, comma 7), dal TUF (artt. 126-*bis*, 127-*ter* e 157) e dal codice civile (artt. 2367, comma 1, 2377, comma 3, 2388, comma 4, 2393-*bis*, 2396, 2407, comma 3, 2408, comma 2, 2409, comma 1, 2409-*decies*, comma 1, 2409-*quaterdecies*, comma 1, 2409-*noviesdecies*, 2434-*bis*, 2476, commi 3 e 5, 2477, comma 3, 2479, comma 1, 2479-*ter*, comma 4, 2487, comma 4, 2489, comma 2);
- iv) laddove due o più soggetti si accordino in qualsiasi forma per votare allo stesso modo su specifici punti all’ordine del giorno di una singola assemblea ⁽⁶⁾, purché diversi dalla nomina dei componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica ⁽⁷⁾.

3. Modifica e rinnovo degli accordi

L’obbligo di preventiva autorizzazione si applica anche al soggetto che aderisce agli accordi di cui al paragrafo 1 in un momento successivo a quello della loro conclusione, fermo restando l’obbligo di preventiva autorizzazione in capo a tutti gli aderenti all’accordo qualora, per effetto dell’adesione del soggetto, si verifichi una delle situazioni individuate nel Capo I, paragrafo 4.

In caso di rinnovo degli accordi, l’obbligo di preventiva autorizzazione non si applica agli aderenti all’accordo già autorizzati ai sensi del paragrafo 1 ⁽⁸⁾.

(omissis...)

⁽⁵⁾ Vi rientrano, ad esempio, i patti che conferiscono diritti di prelazione o gradimento e le clausole di *drag-along* e di *tag-along*.

⁽⁶⁾ A titolo esemplificativo, può trattarsi di accordi tra soci per respingere proposte in materia di operazioni con parti correlate oppure per approvare o respingere proposte in materia di remunerazione degli amministratori, acquisizione o cessione di rapporti giuridici, aumento o riduzione di capitale, acquisto di azioni proprie, distribuzione di dividendi, nomina, revoca o remunerazione dei revisori dei conti, bilancio sociale, politica aziendale in tema di fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) o di conformità a norme o codici di condotta applicabili all’impresa vigilata.

⁽⁷⁾ È fatto salvo quanto previsto dalla nota 4.

⁽⁸⁾ Con riferimento ad accordi per la nomina dei componenti degli organi sociali ciclicamente stipulati tra gli stessi soggetti in occasione del rinnovo degli organi, nel caso degli accordi successivi al primo gli aderenti non sono soggetti all’obbligo di preventiva autorizzazione, salvo che siano venuti meno o si siano modificati i presupposti o le condizioni in base ai quali è stata rilasciata la precedente autorizzazione o che, per effetto dell’incremento della partecipazione di uno o più aderenti agli accordi, si verifichi una delle situazioni individuate nel Capo I, paragrafo 4. Fermo restando quanto precede, qualora agli accordi successivi al primo aderiscano anche soggetti ulteriori, l’obbligo di preventiva autorizzazione si applica solo a questi ultimi.

PARTE II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

CAPO II

AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Comunicazione di avvio, termini e sospensione del procedimento

Con riguardo all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gestori di crediti in sofferenza ~~Entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione~~, l'Autorità competente invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza di autorizzazione e delle informazioni richieste ed è indicato il termine di conclusione del procedimento. Se l'istanza di autorizzazione è irregolare o incompleta, entro ~~dieci due~~ dieci giorni lavorativi dalla sua ricezione l'Autorità competente ne dà comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e gli eventuali documenti o informazioni mancanti ⁽¹⁾. Entro ~~dieci due~~ dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolarizzata o completata, l'Autorità competente invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento.

Con riguardo all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate in SIM, SGR, SICAV, SICAF e società di partenariato, la Banca d'Italia invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza di autorizzazione e delle informazioni richieste ed è indicato il termine di conclusione del procedimento. Se l'istanza di autorizzazione è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione la Banca d'Italia ne dà comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità e dell'incompletezza e gli eventuali documenti o informazioni mancanti ⁽²⁾. Entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolarizzata o completata, la Banca d'Italia invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento.

Dopo l'avvio del procedimento, l'Autorità competente può chiedere al candidato acquirente informazioni integrative, qualora le ritenga necessarie ai fini della valutazione.

Il procedimento può essere sospeso, non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo dal suo avvio, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni integrative da parte del candidato acquirente.

Il termine massimo di sospensione è di: *i*) 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in uno Stato terzo o è soggetto alla regolamentazione di uno Stato terzo oppure non è una banca, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite

(1) Nella comunicazione l'Autorità competente può riservarsi di indicare al candidato acquirente gli eventuali documenti o informazioni mancanti con una successiva comunicazione, da effettuarsi prontamente e comunque entro un termine ragionevole decorrente dalla comunicazione attestante la ricezione della domanda incompleta entro 10 giorni lavorativi.

(2) Nella comunicazione la Banca d'Italia può riservarsi di indicare al candidato acquirente gli eventuali documenti o informazioni mancanti con una successiva comunicazione, da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi.

dall'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), una SIM, un'impresa di investimento dell'Unione europea, una società di gestione del risparmio, una SICAV, una SICAF, una società di partenariato, un gestore di FIA o un OICVM autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea; ii) 20 giorni lavorativi negli altri casi.

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative oppure dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che queste informazioni siano pervenute, l'Autorità competente comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini del procedimento.

Resta fermo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, per l'ipotesi in cui il procedimento di cui alla presente Parte si svolga contestualmente a uno dei procedimenti previsti dall'articolo 60-*bis* del TUB aventi a oggetto l'autorizzazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo ovvero l'esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.

Nel corso del procedimento, l'Autorità competente può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi.

La valutazione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede il candidato acquirente qualora quest'ultimo sia:

1. una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o un gestore autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione o di incremento;
2. l'impresa madre di una delle società del punto 1, oppure la persona fisica o giuridica che le controlla.

La valutazione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità responsabili della vigilanza su banche, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di investimento o gestori a norma della direttiva (UE) 2015/849, ai fini della valutazione sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (cfr. Parte III, paragrafo 2.5).

La valutazione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata può formare oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede il candidato acquirente, includere le autorità responsabili della vigilanza a norma della direttiva (UE) 2015/849, qualora quest'ultimo sia un istituto di pagamento, un istituto di moneta elettronica, un prestatore di servizi per le crypto-attività o un emittente di token collegati ad attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, un gestore di crediti in sofferenza o un fornitore di servizi di crowdfunding di cui al regolamento (UE) 2020/1503 autorizzato in un altro Stato membro.

La consultazione con altre autorità non è motivo di sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

2. Conclusione del procedimento

Il provvedimento di autorizzazione o diniego è rilasciato entro 60 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento ⁽³⁾. Il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego entro questo termine equivale al rilascio dell'autorizzazione ("silenzio assenso") ⁽⁴⁾. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle relative motivazioni, è comunicato nei modi di legge al candidato acquirente entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il provvedimento di autorizzazione può:

- i) fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata oggetto dell'istanza. Decorso il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione senza il perfezionamento dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata, l'autorizzazione cessa di avere efficacia;
- ii) prevedere determinati obblighi o condizioni a carico del candidato acquirente, eventualmente formalizzando nel provvedimento specifiche dichiarazioni di impegno rilasciate dal candidato acquirente ⁽⁵⁾.

(3) In considerazione della scansione dei tempi e delle fasi procedurali previste dalla disciplina europea, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate in banche, SIM, SGR, SICAV, e-SICAF e società di partenariato non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(4) In caso di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata ai sensi del TUF, l'Autorità competente può comunicare che nulla osta all'operazione anche prima della scadenza del termine.

(5) In questo ambito possono rilevare dichiarazioni di impegno relative, ad esempio, alla politica di distribuzione di dividendi dell'impresa vigilata o al sostegno finanziario aggiuntivo nei confronti dell'impresa vigilata per lo sviluppo operativo e/o in caso di problemi di liquidità o adeguatezza patrimoniale.

PARTE III

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

1. Principi generali

Il provvedimento di autorizzazione o diniego all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è rilasciato quando ricorrono condizioni atte a garantire la gestione sana e prudente dell'impresa vigilata. A questo scopo sono valutate la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) la reputazione del candidato acquirente, intesa come il possesso dei requisiti di onorabilità e la sua correttezza e competenza professionale (cfr. paragrafo 2.1);
- 2) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e il rispetto dei criteri di correttezza e competenza da parte di coloro che, in esito all'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata (cfr. paragrafo 2.2);
- 3) la solidità finanziaria del candidato acquirente, avendo in particolare riguardo al tipo di attività dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene o di cui entrerà a far parte (cfr. paragrafo 2.3);
- 4) la capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza, nonché l'idoneità della struttura del gruppo del candidato acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni (cfr. paragrafo 2.4);
- 5) ~~l'assenza di un fondato sospetto che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata possa aumentarne il rischio~~ la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio (cfr. paragrafo 2.5).

La valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti a cui si applicano gli obblighi di autorizzazione, identificati secondo quanto descritto nella Parte I.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di attuazione dell'articolo 25 del TUB e dell'articolo 14 del TUF con riguardo alla valutazione dell'onorabilità e della correttezza del candidato acquirente, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta secondo il principio di proporzionalità; rilevano, in particolare, la natura del candidato acquirente (es., soggetto vigilato o non vigilato; persona giuridica o fisica), l'entità della partecipazione (es., di controllo, minoritaria), la durata prevista della sua detenzione, la tipologia di impresa vigilata (es., banca, gestore, intermediario finanziario, IMEL) e il ruolo da essa ricoperto nell'eventuale gruppo di appartenenza (es., capogruppo o società controllata) ⁽¹⁾.

(1) In caso di azione di concerto, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione – qualora il numero degli aderenti all'accordo sia particolarmente elevato – può essere limitata, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, agli aderenti in grado di incidere in misura determinante sugli assetti di potere interni all'accordo o sulle sue regole di funzionamento.

Con riferimento ai candidati acquirenti indiretti nell'ambito di una catena partecipativa che siano imprese vigilate, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione può essere condotta limitatamente al candidato acquirente indiretto posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto.

~~Per i soggetti già autorizzati a detenere in via indiretta una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata che acquisiscono una partecipazione diretta nella stessa impresa ⁽²⁾, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta avendo riguardo solo a eventuali modifiche dei presupposti e delle condizioni alla base dell'autorizzazione già rilasciata.~~

Resta ferma la possibilità dell'Autorità competente di richiedere ulteriori elementi informativi, laddove questi risultino necessari per disporre di un quadro completo dell'operazione di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata.

(omissis...)

1.2 Società di investimento semplice

~~Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i quater*, del TUF ("SiS"), l'Autorità competente valuta esclusivamente il rispetto da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF. Di conseguenza, il candidato acquirente è tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti.~~

(omissis...)

2. Criteri per la valutazione della qualità del candidato acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione

(omissis...)

2.5. Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La valutazione sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è condotta tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- il profilo economico del candidato acquirente e la sua compatibilità con l'acquisizione;
- la provenienza dei fondi che si intendono impiegare, incluse almeno le attività che hanno generato i fondi (anche con riferimento ad attività economiche pregresse e alla loro successione nel tempo) e le modalità utilizzate per il loro trasferimento. In particolare, i fondi per l'acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo (SEE) o di Stati terzi considerati equivalenti, avuto

⁽²⁾ Ad es., nei casi di trasferimenti infragruppo di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 6.

riguardo al grado di conformità ed effettiva attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Le evidenze documentali presentate dall'istante devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, la provenienza dei fondi da utilizzare per l'acquisizione, nonché tutti i trasferimenti effettuati ⁽¹⁰⁾;

- l'eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa;
- l'impatto dell'acquisizione sul piano industriale e sulla struttura organizzativa dell'impresa vigilata ⁽¹¹⁾;
- ogni altra circostanza idonea a determinare il fondato sospetto che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'acquisizione accresca il rischio che tali operazioni vengano poste in essere ⁽¹²⁾.

La valutazione di cui al presente paragrafo è effettuata anche con riferimento ai soggetti con cui il candidato acquirente intrattiene stretti legami personali o d'affari, nonché al suo titolare effettivo, come individuato ai sensi del d.lgs. 231/2007.

L'autorizzazione non può essere rilasciata se sulla base degli elementi informativi a disposizione dell'Autorità competente, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna, sussiste il fondato sospetto che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ⁽¹³⁾, o che l'acquisizione accresca il rischio che tali operazioni vengano poste in essere.

L'operazione accresce il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – e quindi l'autorizzazione non può essere rilasciata – al ricorrere, tra le altre, di una delle seguenti circostanze:

- a) il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene risiedono o hanno la sede legale in uno Stato considerato ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (c.d. "lista nera");
- b) il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene intrattengono relazioni personali o d'affari rilevanti in uno degli Stati di cui alla lettera a).

(10) La mancanza di documentazione relativa a somme di modico importo non determina di norma il rigetto dell'istanza di autorizzazione.

(11) A questi fini, si valuta, tra l'altro, se a seguito dell'acquisizione è previsto che l'impresa vigilata avvii nuove attività o modifichi la propria clientela di riferimento in modo tale da determinare un più elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

(12) A questi fini, rilevano ad esempio: la mancata contabilizzazione di trasferimenti di capitali; lo spostamento transfrontaliero della sede dell'ente; frequenti modifiche della composizione degli organi sociali e/o dell'assetto proprietario.

(13) Il coinvolgimento del candidato acquirente in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo rileva ai fini della valutazione di cui al presente paragrafo anche laddove le operazioni o i tentativi non siano connessi – direttamente o indirettamente – con l'acquisizione di partecipazioni nell'impresa vigilata.

Fermo restando quanto precede, ~~l'istanza di autorizzazione può essere rigettata ai fini della valutazione sull'accrecimento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si considera, altresì,~~ se il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene risiedono, hanno la sede legale o intrattengono relazioni personali o d'affari rilevanti in uno Stato terzo individuato dalla Commissione europea come avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ovvero in uno Stato terzo oggetto di misure restrittive dell'Unione, qualora ciò incida sulla capacità del candidato acquirente di porre in essere le pratiche e i processi necessari per conformarsi agli obblighi del regime di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ai fini della valutazione sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Autorità competente consulta le autorità responsabili della vigilanza su banche, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di investimento o gestori a norma della direttiva (UE) 2015/849. Un parere negativo rilasciato da queste autorità, ricevuto entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale, è oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente e può costituire motivo per il rigetto dell'istanza di autorizzazione.

(omissis...)

PARTE V

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni

Ai sensi degli articoli 20, commi 1 e 3, del TUB, e 15, comma 3, del TUF, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, partecipazioni in imprese vigilate ⁽¹⁾ comunicano all'Autorità competente e all'impresa vigilata:

- a) il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della Parte II o la decisione di non concludere l'operazione autorizzata;
- b) l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 3% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata, nonché delle soglie eccedenti il 10% nella misura di multipli del 5%, fatte salve quelle per cui è richiesta un'autorizzazione preventiva ai sensi della Parte II;
- c) il raggiungimento del 100% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata;
- d) la riduzione della partecipazione posseduta al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione di cui alla Parte II o di comunicazione di cui alla presente Parte, anche per effetto del venir meno di un'azione di concerto;
- e) l'alienazione di una partecipazione in esecuzione degli obblighi previsti dalla Parte IV;
- f) le modificazioni della catena partecipativa tramite la quale sono possedute partecipazioni qualificate in un'impresa vigilata ⁽²⁾. Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'impresa vigilata.

Alle comunicazioni previste dalla presente Parte, si applicano le semplificazioni relative alla presentazione dell'istanza di autorizzazione previste dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1.4.

Le comunicazioni, ad eccezione di quella di cui alla lettera d), sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi delle circostanze indicate alle lettere a), b), c), e) o f). Nel caso di riduzione della partecipazione ai sensi della lettera d), i soggetti ne danno preventiva comunicazione all'Autorità competente ⁽³⁾.

Nel caso in cui le circostanze indicate alle lettere che precedono si verifichino a causa di eventi che non sono noti né riconducibili ai soggetti ⁽⁴⁾, le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o, se successivo, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza.

Nel caso di imprese vigilate di nuova costituzione la comunicazione è effettuata entro 10 giorni dalla data di iscrizione all'albo ⁽⁵⁾.

(1) Le partecipazioni sono calcolate secondo quanto previsto dalla Parte I, Capi II, III e IV.

(2) Restano fermi i casi in cui le modifiche della catena partecipativa sono soggette ad autorizzazione.

(3) Se la riduzione è dovuta al venir meno di un'azione di concerto, la comunicazione è effettuata entro 10 giorni dal verificarsi della circostanza.

(4) Ad es., al ricorrere di uno degli eventi richiamati nella Parte I, Capo V.

(5) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Le comunicazioni sono inviate all'Autorità competente, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i partecipanti forniscono le seguenti informazioni:

- dati identificativi e principali recapiti del dichiarante;
- dati identificativi dell'impresa vigilata;
- numero di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di diritti di voto attribuiti dalla partecipazione cui la comunicazione si riferisce;
- partecipazioni nell'impresa vigilata detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società, anche non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale nell'impresa vigilata, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa, società fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare delle partecipazioni che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale di ciascuna società interposta, nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e i soggetti interposti;
- nel caso di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono partecipazioni di un'impresa vigilata, nonché il numero delle partecipazioni possedute;
- nel caso di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute mediante un *trust*, il *trustee* riporta i dati identificativi del disponente e dei beneficiari nonché il numero di partecipazioni possedute attraverso il *trust*.

Con riguardo alle operazioni di cessione di partecipazioni, il dichiarante comunica altresì:

- l'ammontare delle partecipazioni oggetto di cessione;
- le controparti dell'operazione di cessione delle partecipazioni;
- i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell'operazione.

Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativi all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'impresa vigilata.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Ogni accordo – in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione – che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del diritto di voto in un'impresa vigilata oppure in una società che la controlla è comunicato

all'Autorità competente ⁽⁶⁾. Restano fermi gli obblighi di preventiva autorizzazione nei casi indicati nella Parte I, Capo IV.

Lo scioglimento dell'accordo, nonché ogni variazione nei contenuti dello stesso o nei soggetti aderenti sono comunicati all'Autorità competente dagli aderenti o da uno solo di essi per conto di tutti gli altri.

L'Autorità competente, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Le comunicazioni sono inviate all'Autorità competente dagli aderenti all'accordo ⁽⁷⁾ o dai legali rappresentanti dell'impresa vigilata cui l'accordo si riferisce (o della società che la controlla), entro cinque giorni dalla stipula e comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione include una sintesi del contenuto e delle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo, se l'accordo è concluso in forma scritta. Essa indica, inoltre:

- il numero, le generalità e i principali recapiti degli aderenti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale o, se diversa, dei diritti di voto oggetto dell'accordo oppure, nel caso di imprese vigilate costituite in forma cooperativa, il numero degli aderenti rispetto al totale dei soci;
- la quota di capitale o dei diritti di voto oggetto dell'accordo riferibile ai singoli aderenti e le ulteriori partecipazioni, dirette o indirette, detenute dagli aderenti e non oggetto dell'accordo stesso;
- l'ammontare delle partecipazioni, qualunque ne sia l'entità, detenute – direttamente o indirettamente – da ciascuno degli aderenti nei 12 mesi precedenti la stipula dell'accordo, nonché qualunque variazione di tali partecipazioni intervenuta nel medesimo periodo;
- l'eventuale esistenza di legami, di tipo familiare o patrimoniale, tra gli aderenti all'accordo;
- le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni dell'impresa vigilata a cui l'accordo si riferisce o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19 e ss. del TUB, quando dall'accordo deriva una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa vigilata o l'esercizio della vigilanza, l'Autorità competente può sospendere il diritto di voto degli aderenti all'accordo. A tal fine, sono

(6) L'obbligo di comunicazione si riferisce anche agli accordi che istituiscono obblighi di preventiva consultazione tra due o più soggetti per l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata.

(7) Tale previsione si ritiene soddisfatta anche quando la comunicazione è inviata da uno solo dei partecipanti all'accordo, in nome e per conto di tutti gli altri.

valutati in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'impresa vigilata, avuto anche riguardo alle caratteristiche degli aderenti all'accordo. Particolare attenzione è riservata agli accordi che prevedono la creazione di una organizzazione stabile alla quale viene attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali dell'impresa vigilata.

3. Comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

I soggetti che hanno già ottenuto l'autorizzazione a detenere una partecipazione qualificata ai sensi della Parte II comunicano all'Autorità competente gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi di questi atti o fatti oppure, se successivo, dal momento in cui il soggetto ne viene a conoscenza.

Tra gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali ai soggetti è stata rilasciata l'autorizzazione rientrano, tra l'altro:

- i) eventi che determinano il venir meno della scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto ⁽⁸⁾;
- ii) la modifica significativa degli assetti di potere interni ai patti di cui alla Parte I, Capo IV, paragrafo 2, o delle loro regole di funzionamento, indipendentemente da eventuali modifiche alla composizione degli aderenti al patto;
- iii) situazioni sopravvenute che incidono sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità da parte dei soggetti ⁽⁹⁾;
- iv) i trasferimenti infragruppo non sottoposti agli obblighi di autorizzazione ai sensi della Parte I, Capo I, paragrafo 6.

Le comunicazioni contengono almeno le seguenti informazioni:

— la descrizione dell'atto o del fatto idoneo a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

— una valutazione dell'impatto dell'atto o del fatto sulla capacità del partecipante di continuare a soddisfare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

(8) Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui il titolare della partecipazione riacquisti l'esercizio dei diritti di voto a seguito del venir meno dell'interdizione o dell'inabilitazione o a seguito dell'estinzione del pegno o dell'usufrutto sulle partecipazioni.

(9) Qualora il soggetto sia una persona giuridica, le situazioni che incidono sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità da parte dei soggetti individuati nella disciplina di attuazione degli articoli 25 del TUB e 14 del TUF – anche se diversi da quelli valutati in sede di rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento della partecipazione qualificata – sono comunicate all'Autorità competente dall'organo di appartenenza, previa verifica di tali situazioni nei modi descritti nella Parte III, paragrafo 3.

4. Omesse comunicazioni

Con riguardo alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui alla presente Parte, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata non possono essere esercitati nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del TUB e dall'articolo 16, comma 1, del TUF.

PARTE VI

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE VIGILATE

1. Informazioni ai soggetti interessati

Le imprese vigilate forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati, in particolare in occasione di operazioni complesse quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea l'avvenuta variazione del numero e/o della tipologia delle partecipazioni che compongono il proprio capitale.

2. Informativa sulla compagine sociale

Le imprese vigilate comunicano all'Autorità competente, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni delle partecipazioni di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 4.

Le imprese vigilate comunicano annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. La comunicazione specifica altresì l'eventuale emissione di categorie di azioni e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi da essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.

Nel caso in cui l'impresa vigilata sia costituita nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve altresì specificare l'attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile.

La comunicazione annuale è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, secondo le "Istruzioni per la segnalazione annuale della compagine sociale", disponibile sul sito *web* della Banca d'Italia ⁽¹⁾.

L'obbligo di comunicazione annuale non si applica alle banche di credito cooperativo, né ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

3. Informativa sui soggetti autorizzati a detenere una partecipazione qualificata

Le imprese vigilate comunicano tempestivamente all'Autorità competente, qualora ne vengano a conoscenza, ogni atto e fatto idoneo a incidere negativamente sull'idoneità dei soggetti autorizzati a detenere una partecipazione qualificata ai sensi della Parte II.

(1) <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-vigilanza/libro-soci/Istruzioni-segnalazione-compagine-sociale.pdf>

Allegato 1

Schemi esemplificativi di calcolo delle partecipazioni indirette

Il presente allegato riporta alcuni schemi esemplificativi del funzionamento dei criteri per il calcolo delle partecipazioni indirette di cui alla Parte I, Capo III, paragrafi da 1 a 3, e Capo IV, paragrafo 1.

Per esigenze di semplificazione, ai soli fini dei presenti schemi si assume che per esercitare il controllo su un soggetto occorra una partecipazione superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto (sebbene il controllo possa essere esercitato anche con una partecipazione inferiore). Per le medesime ragioni, non si tiene conto della possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata.

Nei primi tre schemi esemplificativi, «T» è l'impresa vigilata (*target*) e i vertici delle catene partecipative (rispettivamente, «C» nella figura 1, «D» nella figura 2, «D» e «E» nella figura 3) sono i candidati acquirenti indiretti. Eventuali soggetti che esercitino il controllo sul candidato acquirente indiretto non sono rappresentati nelle figure. La figura 4 raffigura un esempio di calcolo delle partecipazioni indirette nell'ambito di un'operazione più complessa, in cui sono coinvolte due diverse catene partecipative relative al medesimo candidato acquirente (o partecipante) diretto nell'impresa vigilata «T». La figura 5 rappresenta le modalità di calcolo di una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata «T», in presenza di un'azione di concerto tra i partecipanti diretti nell'impresa vigilata. La figura 6 rappresenta le modalità di aggregazione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nell'impresa vigilata «T», nel caso in cui uno stesso soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata. Le figure da 7 a 11 rappresentano le modalità di calcolo di una partecipazione qualificata indiretta in presenza di un'azione di concerto tra partecipanti indiretti dell'impresa vigilata.

(omissis...)

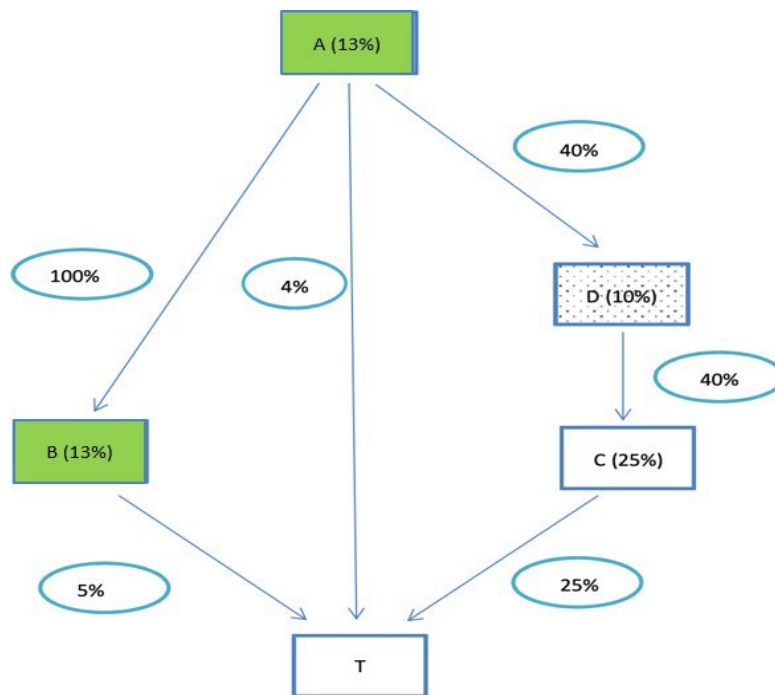
Sesto esempio: Aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette

Nello scenario rappresentato dalla figura 6, il soggetto A è individuato come candidato acquirente di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Infatti, nel caso in cui un medesimo soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata, l'entità della sua partecipazione nell'impresa vigilata è calcolata aggregando tutte le partecipazioni detenute sia direttamente sia indirettamente (sulla base del criterio del controllo e del criterio del moltiplicatore), ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, Capo II. In particolare, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T è pari alla somma: (i) della sua partecipazione diretta nell'impresa vigilata T (pari al 4%); (ii) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del controllo (pari al 5%), detenuta per il tramite del soggetto controllato B; e (iii) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del moltiplicatore (pari al 4%), ottenuta dalla moltiplicazione di 25% (partecipazione di C in T) per 40% (partecipazione di D in C) per 40% (partecipazione di A in D). Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T ($4\% + 5\% + 4\%$) è pari al 13% e si configura come partecipazione qualificata.

Nello scenario rappresentato il soggetto D è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione del soggetto D nel soggetto C per la percentuale della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T ($40\% \times 25\%$), il risultato della moltiplicazione è 10%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto D nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.

In aggiunta, sussistendo una presunzione di concerto tra il soggetto B e il suo controllante A, il soggetto B potrebbe essere individuato come candidato acquirente, considerato che in presenza di un'azione di concerto l'entità della partecipazione nell'impresa vigilata di ciascun soggetto che agisce di concerto si considera pari alla somma delle partecipazioni complessivamente detenute da tutti i soggetti che agiscono di concerto. Nello scenario rappresentato, infatti, qualora non venga fornita una prova contraria, la partecipazione del soggetto B nell'impresa vigilata T si considera la medesima del soggetto A, pari al 13%, per cui le partecipazioni di entrambi i soggetti si configurano come partecipazioni qualificate.

Figura 6



Settimo esempio: azione di concerto tra partecipanti indiretti

Nello scenario rappresentato nella figura 7 i soggetti B e C sono individuati come candidati acquirenti indiretti, considerato che la sussistenza dell'azione di concerto rileva tra soggetti che acquisiscono o detengono partecipazioni indirette nell'impresa vigilata, calcolate sulla base del criterio del controllo. Infatti, B e C esercitano di concerto il controllo sul partecipante diretto A.

Nello scenario rappresentato nella figura 8 i soggetti C e D sono individuati come candidati acquirenti indiretti, considerato che la sussistenza dell'azione di concerto rileva tra soggetti che acquisiscono o detengono partecipazioni indirette nell'impresa vigilata, calcolate sulla base del criterio del controllo. Infatti, C e D esercitano di concerto il controllo sul soggetto B, che a sua volta controlla il partecipante diretto A.

In sintesi, negli scenari rappresentati nelle figure 7 e 8 la sussistenza dell'azione di concerto tra partecipanti indiretti rileva perché i partecipanti indiretti in concerto tra loro controllano, direttamente o indirettamente, il partecipante diretto dell'impresa vigilata.

Nello scenario rappresentato nella figura 9, i soggetti D e E non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, considerato che la sussistenza dell'azione di concerto non rileva tra soggetti che esercitano il controllo su un partecipante indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore. Infatti, D e E esercitano il controllo sul soggetto C, che è un partecipante indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore. Non rilevando l'azione di concerto, la partecipazione indiretta di D e E nella impresa vigilata T si considera quindi pari, rispettivamente, al 8,8% ($60\% \times 49\% \times 30\%$) e al 6,2% ($60\% \times 49\% \times 21\%$).

Nello scenario rappresentato nella figura 10, i soggetti B e C non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, considerato che la sussistenza dell'azione di concerto non rileva tra soggetti che detengono congiuntamente partecipazioni in un candidato acquirente diretto, senza esercitare il controllo su di esso. Infatti, B e C detengono congiuntamente partecipazioni nel partecipante diretto A ma non esercitano il controllo su di esso. Non rilevando l'azione di concerto, la partecipazione indiretta di B e C nell'impresa vigilata T si considera pari, rispettivamente, al 6,75% ($75\% \times 9\%$) e al 6% ($75\% \times 8\%$).

Infine, nello scenario rappresentato nella figura 11, i soggetti C e D non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, considerato che la sussistenza dell'azione di concerto non rileva tra soggetti che detengono congiuntamente partecipazioni in un candidato acquirente indiretto, senza esercitare il controllo su di esso. Infatti, C e D detengono congiuntamente partecipazioni nel soggetto B (partecipante indiretto individuato con il criterio del controllo) ma non esercitano il controllo su di esso. Non rilevando l'azione di concerto, la partecipazione indiretta di C e D nell'impresa vigilata T si considera pari al 6,1% ($60\% \times 51\% \times 20\%$).

In sintesi, negli scenari rappresentati nelle figure 9, 10 e 11 la sussistenza dell'azione di concerto tra partecipanti indiretti non rileva perché i partecipanti indiretti in concerto tra loro non controllano, né direttamente né indirettamente, il partecipante diretto dell'impresa vigilata.

Figura 7

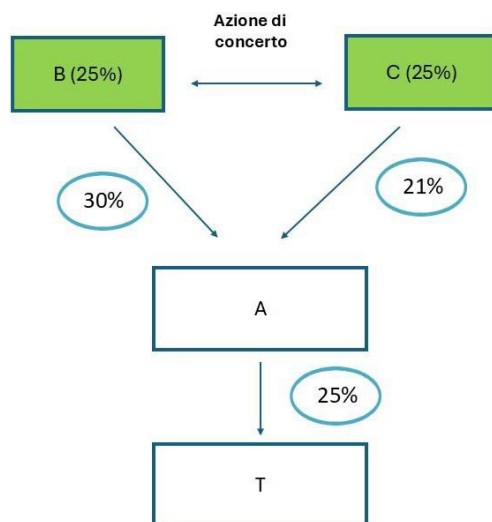


Figura 8

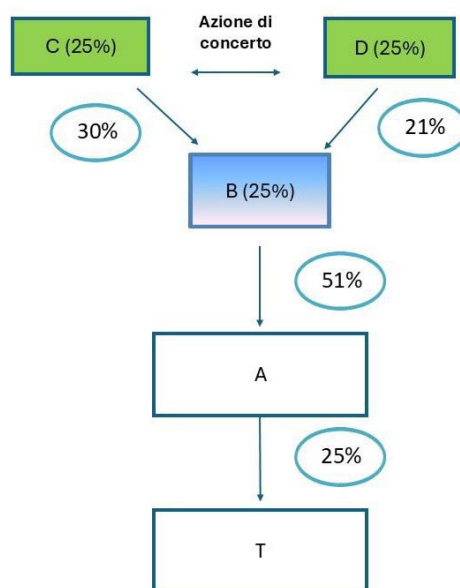


Figura 9

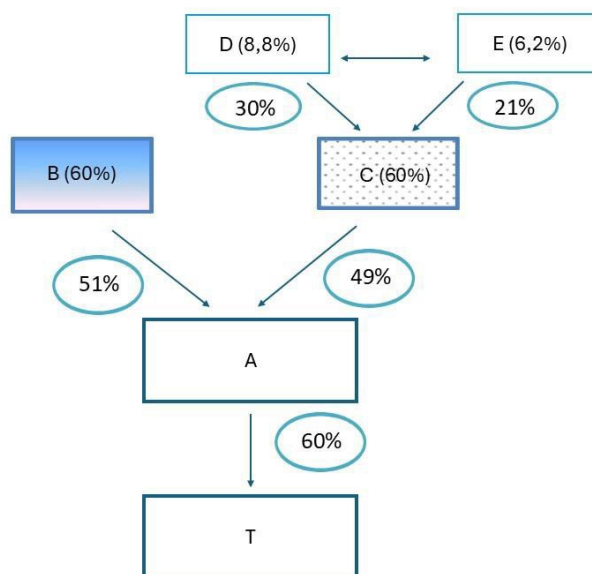


Figura 10

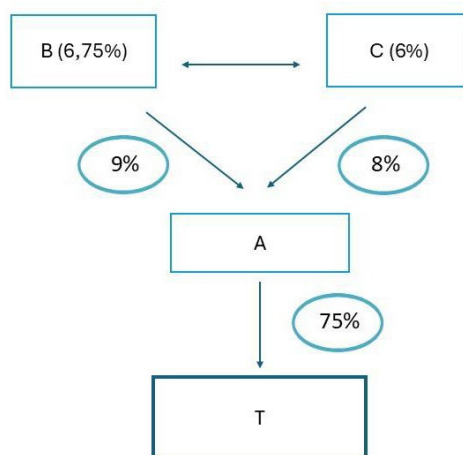


Figura 11

